

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

499^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1986

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DISEGNI DI LEGGE	
SENATO		Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla	
Composizione.....	3	1^a Commissione permanente, ai sensi dell'ar-	
DISEGNI DI LEGGE		ticolo 78, terzo comma, del Regolamento:	
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	«Conversione in legge del decreto-legge 3	
Annunzio di presentazione.....	3	ottobre 1986, n. 619, recante misure urgenti	
Assegnazione.....	4	per il risanamento delle gestioni dei porti e	
Presentazione di relazioni.....	4	per l'avvio della riforma degli ordinamenti	
Approvazione da parte di Commissioni per-	4	portuali» (1977):	
manenti.....	4	PRESIDENTE	Pag. 8
GOVERNO		GARIBALDI (PSI), relatore	8
Trasmissione di documenti.....	4	* DE SABBATA (PCI)	8
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEM-		«Conversione in legge del decreto-legge 4	
BLEA		ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti	
Integrazioni.....	5	per il sostegno dell'esportazione» (1979):	
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEM-		PRESIDENTE	9
BLEA	6	* DE CINQUE (DC), relatore	9
		ROCELLI, sottosegretario di Stato per il com-	
		mercio con l'estero	9
		Seguito della discussione e approvazione con	
		modificazioni:	
		«Delega al Presidente della Repubblica per	
		la concessione di amnistia e di indulto»	
		(1859):	
		PRESIDENTE	9 e passim

VITALONE (DC), relatore.....	Pag. 10 e passim	* PALUMBO (PLI).....	Pag. 52, 62
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	13 e passim	GOZZINI (Sin. Ind.).....	53
PINTO Michele (DC).....	11, 13	FRANZA (PSDI).....	57
FONTANARI (Misto-SVP).....	11, 14	TEDESCO TATÒ (PCI).....	59
* MARTORELLI (PCI).....	13, 23, 24	SUI LAVORI DEL SENATO	
* CASTIGLIONE (PSI).....	14 e passim	PRESIDENTE	63
* RICCI (PCI).....	14, 40, 46	DISEGNI DI LEGGE	
* SIGNORINO (Misto-P.Rad.).....	17, 43, 56	Annunzio di presentazione.....	63
DE CATALDO (PSI).....	17 e passim	Presentazione di relazioni	63
* FILETTI (MSI-DN).....	21 e passim	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
GUSSO (DC).....	22	Apposizione di nuove firme ad interrogazioni	63
* DE CINQUE (DC).....	22	Annunzio	63, 64
GARIBALDI (PSI).....	25, 46	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI	
BATTELLO (PCI).....	26	MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1986	65
LOTTI Maurizio (PCI).....	27 e passim		
* SPANO Roberto (PSI).....	29, 30		
* COCO (DC).....	33		
COVI (PRI).....	34, 52		
D'AMELIO (DC).....	36		
LEONE (Misto).....	39, 51, 53		
* RUFFINO (DC).....	40, 55		
JANNELLI (PSI).....	47		
* RASTRELLI (MSI-DN).....	50		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).
Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in condego i senatori: Anderlini, Avellone, Campus, Cioce, Damaggio, Donat Cattin, Fanti, Fassino, Giacometti, Kessler, Loprieno, Martini, Meoli, Oriana, Romei Carlo, Ruffilli, Taviani, Ulianich.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bufalini, Buffoni, Saporito, a Buenos Aires, per attività della Sessione dell'Unione Interparlamentare.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, alla attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Toscana, in seguito alla morte del senatore Paolo Barsacchi, ha riscontrato, nella seduta del 9 ottobre 1986, che il primo dei candidati non eletti del gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Piero Fabiani.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Piero Fabiani per la regione Toscana.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Disegni di legge, trasmissione della Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3410. — «Finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno per il triennio 1985-1987» (1986) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 5^a e 12^a della Camera dei deputati*);

C. 3675. — «Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati» (1987) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984» (1985).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

· *alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

MARINUCCI MARIANI e ORCIARI. — «Completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Ancona» (1938), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura):

«Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» (1982), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 10^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), in data 8 ottobre 1986, il senatore Taviani ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984» (1750).

A nome della 4^a Commissione permanente (Difesa), in data 8 ottobre 1986, il senatore

Franza ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Norme per l'avanzamento per meriti eccezionali, per benemerenze d'istituto e di servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1856).

**Disegni di legge, approvazione
da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge: NERI ed altri. — «Autorizzazione alla cessione al comune di Cortina d'Ampezzo di alcuni immobili patrimoniali disponibili dello Stato, siti in detta città, in permuta di terreni di proprietà comunale siti nella stessa città e necessari per la costruzione di nuove caserme per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri» (1940).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 4 ottobre 1986, ha trasmesso il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e le relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa (*Doc. XIII, n. 4-bis*).

Detto documento, che è allegato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla relazione previsionale e programmatica per il 1987 (*Doc. XIII, n. 4*), sarà trasmesso alla 5^a Commissione permanente.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato sino alle festività di fine anno 1986.

- Disegno di legge n. 1974 — Assestamento al bilancio dello Stato per l'anno 1986 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1975 — Rendiconto dello Stato per l'anno 1985 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1856 — Norme per l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
- Disegno di legge n. 1846 — Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1847 — Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale dell'IFC (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 250 — Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci
- Disegno di legge n. 1744 — Norme sul collocamento ordinario (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1670 (con il connesso disegno di legge n. 247) — Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 14 al 24 ottobre 1986.

Martedì	14 ottobre	(pomeridiana) (h. 17)	— Interpellanze e interrogazioni
			— Disegno di legge n. 1974 — Assestamento bilancio 1986 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
			— Disegno di legge n. 1975 — Rendiconto dello Stato per l'anno 1985 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
			— Seguito del disegno di legge n. 475 (ed altri connessi) — Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità
Mercoledì	15	» (pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1663 — Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali
			— Disegno di legge n. 1352 (ed altri connessi) — Stato giuridico dei ricercatori universitari
Giovedì	16	» (pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1856 — Norme per l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
Venerdì	17	» (antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1846 — Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
			— Disegno di legge n. 1847 — Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale dell'IFC (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
			— Disegno di legge n. 250 — Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci

Martedì	21 ottobre	(pomeridiana) (h. 17)	— Interpellanze e interrogazioni
Mercoledì	22	» (pomeridiana) (h. 16,30) (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	— Disegno di legge n. 1966 — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici (<i>Presentato al Senato — scade il 18 novembre 1986</i>)
Giovedì	23	» (pomeridiana) (h. 16,30) (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	— Disegno di legge n. 1968 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali (<i>Presentato al Senato — scade il 29 novembre 1986</i>)
Venerdì	24	» (antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1969 — Conversione in legge del decreto-legge recante norme per le imprese in crisi (<i>Presentato al Senato — scade il 29 novembre 1986</i>) — Disegno di legge n. 1491 — Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) — Disegno di legge n. 1602 — Misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria nell'anno 1985

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali» (1977);

«Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione» (1979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 619 del 3 ottobre 1986 si pone l'obiettivo di intervenire in maniera organica nella situazione di grave crisi maturatasi negli ultimi anni nella portualità nazionale, ed in particolare nei grandi porti di Genova, Trieste, Venezia e Savona.

I provvedimenti adottati al riguardo dal Parlamento anche attraverso decreti-legge negli anni 1983, 1984 e 1985 si sono rivelati insufficienti sia dal punto di vista finanziario che da quello ordinamentale o normativo. Infatti la situazione è tale per cui il lavoro nei nostri porti non è competitivo rispetto a quello dei concorrenti di altri paesi, di altre realtà organizzative e commerciali, talchè si impone inderogabilmente l'esigenza di creare le condizioni perchè i nostri porti possano ritornare ad essere competitivi e a «tenere» il mercato.

Il Governo ci propone un provvedimento organico e sistematico a fronte di una situazione, ripeto, insostenibile — basti sottolineare il fatto che in alcuni porti non si riescono a pagare gli stipendi del personale degli enti, delle aziende e neppure delle compagnie portuali — per rivalutare strutturalmente le condizioni attuali, provvedere al risanamento delle gestioni e ridurre i costi strutturali. Si tratta, come dicevo, di un provvedimento organico e sistematico che dovrebbe conseguire l'obiettivo stabilito; perciò, in considerazione delle esperienze pregresse, non risolutive dal punto di vista degli interventi economici soltanto, ritengo — e la Commissione ha fatto altrettanto — di dover proporre all'Aula il riconoscimento dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, perchè si possa finalmente intervenire efficacemente per la soluzione della crisi dei maggiori porti del nostro paese.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, credo che basti partire dalle parole del relatore per intendere quanto sia grave la situazione dei rapporti legislativi tra il Parlamento e il Governo. Per due volte il relatore ha parlato di regolamentazione organica e sistematica, tutto il contrario di quello che, nella materia, può costituire il contenuto di un decreto-legge.

Effettivamente il ritardo nel legiferare ha determinato punte di estrema necessità che, però, è derivata dal modo in cui si è comportato in tanti anni il Governo. Comunque sia, la necessità è talmente acuta che neanche questa parte intende opporsi all'ulteriore corso del decreto, ma non può fare a meno di rilevare la grave lesione nei rapporti costituzionali che certi comportamenti determinano.

PRESIDENTE. Senatore De Sabbata, nel 1983, come Presidente del Consiglio, dovette intervenire al riguardo e tutti dicevano che sarebbe stata la volta definitiva. Siamo alla terza volta.

Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1977.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione».

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, la 1ª Commissione ha esaminato questa mattina i presupposti di costituzionalità sotto il profilo della ricorrenza degli estremi della necessità e urgenza per il decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, soprattutto per le finalità messe in luce nella relazione che accompagna il disegno di legge, che sottolinea in modo particolare l'urgenza di non interrompere i flussi finanziari per i contributi a sostegno dell'esportazione per le nostre imprese operanti con l'estero in forma di consorzi e in particolare per le piccole e medie imprese.

Ha ritenuto pertanto di sottoporre, all'unanimità, al Senato il proprio giudizio favorevole per la ricorrenza dei requisiti stessi.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, intende aggiungere qualcosa?

ROCELLI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, devo soltanto ringraziare il relatore per la chiarezza. Pertanto, rimettendomi alla sua esposizione, sollecito il voto favorevole del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1979.

Sono approvate.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto» (1859)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1859.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1, già svolto dal senatore Filetti:

Il Senato,

ritenute le gravissime difficoltà di funzionamento della giustizia, addebitabili in larga parte ad eccessivo carico di lavoro ed a carenze numeriche di personale;

ritenuto che la esazione dei crediti iscritti nel campione penale comporta l'impiego di numerose persone, che, per recuperare somme spesso esigue, vengono sottoposte alla normale e più proficua prestazione della loro opera;

ritenuto che il Senato della Repubblica ha già da quasi due anni approvato la proposta di legge che, in tema di esazione di spese giudiziali penali, prevede l'annullamento dell'articolo di credito iscritto a campione se l'ammontare delle spese di giustizia non è superiore a lire trentamila;

impegna il Governo ad esperire il più sollecito interessamento al fine di tradurre rapidamente in legge il testo legislativo già licenziato dal Senato della Repubblica, che prevede l'annullamento dell'articolo di credito iscritto nel campione penale sino a concorrenza dell'ammontare delle spese di giustizia nella misura non superiore a lire trentamila.

9.1859.1

FILETTI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su tale ordine del giorno.

VITALONE, *relatore*. Signor Presidente, il relatore esprime parere favorevole perchè l'ordine del giorno richiama una iniziativa legislativa che era già stata assunta e licenziata da questo ramo del Parlamento con il consenso unanime di tutti i Gruppi politici, proprio all'esordio della legislatura.

Quindi, ripeto, il parere del relatore è favorevole.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Filetti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(*Amnistia*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni sessantacinque;

c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'articolo 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;

e) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

f) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione di quella prevista dal numero 1, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica e al comma 1, nell'alea, sostituire la parola: « amnistia » con l'altra: « indulto ».

1.1

LEONE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« ...) per il reato previsto dall'articolo 324 del codice penale, quando manchi il profitto proprio o di terzi; ».

1.2

LEONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« ...) per il delitto di rissa aggravata (articolo 588 cpv. del codice penale) nel caso in

cui la pena inflitta o da infliggere, in conseguenza della concessione di una qualsiasi attenuante dichiarata prevalente o equivalente, sia quella della sola multa ».

1.3 PINTO Michele

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« ...) per il reato previsto dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, purchè il ritardo nel versamento non superi i 15 giorni dal termine ultimo previsto per il versamento stesso ».

1.4 FONTANARI

Ricordo che l'emendamento 1.1 è stato ritirato. Avverto che l'emendamento 1.2, come i successivi emendamenti presentati dal senatore Leone, si intende illustrato nel corso dell'intervento in discussione generale svolto dal senatore Leone.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti 1.3 e 1.4.

PINTO MICHELE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare l'emendamento 1.3 da me presentato.

Il mio intervento si rende opportuno solo perchè ritengo che non tutti i colleghi abbiano il codice penale a portata di mano.

L'emendamento da me presentato si propone di aggiungere, al comma 1, la seguente lettera: «...) per il delitto di rissa aggravata (art. 588 cpv. del codice penale) nel caso in cui la pena inflitta o da infliggere, in conseguenza della concessione di una qualsiasi attenuante dichiarata prevalente o equivalente, sia quella della sola multa». In tale ipotesi si applicherebbe l'amnistia.

Come è noto, l'articolo 588 del codice penale prevede l'ipotesi di semplice partecipazione alla rissa, con la pena prevista in lire 600.000 di multa, (e quindi è amnistiata questa prima ipotesi) e prevede altresì una aggravante, la cosiddetta « rissa cruenta »: la pena prevista in questo caso è da tre mesi a cinque anni di reclusione nell'ipotesi che

nella rissa taluno rimanga ucciso o riportati lesioni personali.

Il mio emendamento parte dalla considerazione che, se il giudice, in concreto, ritiene di concedere una attenuante all'imputato e questa attenuante è dichiarata equivalente o prevalente all'aggravante prevista nel capoverso dell'articolo 588 del codice penale, con una condanna alla sola pena della multa, questo delitto deve considerarsi amnistiato.

Non vi sono preoccupazioni in ordine a possibili inopportune espansioni circa l'ipotesi prevista perchè la normativa risponde rigorosamente all'esistenza di alcuni requisiti: la concessione dell'attenuante, la dichiarazione di prevalenza o equivalenza e comunque la pena della multa. Sicchè ci troveremo in una ipotesi di fatto particolarmente lieve o per le conseguenze o per la personalità dell'imputato o per le modalità stesse dell'azione.

Mi è parso perciò giusto suggerire questo emendamento per restituire anche praticabilità e giustizia in tale ipotesi delittuosa alla sua estinzione per amnistia.

FONTANARI. Signor Presidente, con molta umiltà ho voluto presentare all'Assemblea del Senato l'emendamento 1.4, riflettendo le voci che stanno girando in questi giorni nel paese. Precisamente si tratta di questo: il Parlamento sta licenziando un provvedimento di clemenza per reati effettivamente commessi, sul quale deciderà oggi il Senato. Ma per quanto riguarda i cittadini che non hanno in pratica commesso alcun reato, il Parlamento non è disposto a provvedere perchè non venga applicato un trattamento di rigore. Molti cittadini, in diverse zone d'Italia, in diverse province (queste notizie sono state riportate anche in questi giorni sui giornali) rischiano di essere colpiti dalla legge certamente per un reato che a nostro giudizio non esiste, cioè per aver ritardato, magari di un giorno, il versamento dei contributi. Tra gli evasori ed i distratti la legge non fa distinzione: questo è il titolo di un articolo su un notissimo foglio finanziario nell'edizione odierna.

Migliaia di cittadini, di professionisti, di artigiani, di industriali hanno ricevuto o

stanno per ricevere comunicazioni giudiziarie da diverse procure della Repubblica per avere ritardato, magari di qualche giorno, i versamenti delle ritenute fiscali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516. L'anno a cui gli illeciti si riferiscono è in genere il 1983, appena dopo l'entrata in vigore della legge. Una svista legislativa ha fatto sì che l'articolo 2 della legge n. 516 non preveda alcuna distinzione tra ritardo ed omissione del versamento: è una dimenticanza talmente evidente che la analoga legge n. 638 dello stesso 1983, riferita al settore previdenziale, contempla la possibilità di sfuggire alle sanzioni penali se il versamento avviene entro sei mesi dalla scadenza stabilita o, comunque, entro il termine di apertura dell'eventuale dibattimento. Nel caso della legge n. 516, invece, non vi è alcuna possibilità di evitare le pesanti sanzioni, che vanno da due mesi a tre anni di reclusione, senza contare le multe (da un quarto alla metà della somma non versata) e le pene accessorie.

La legge n. 516 non dà adito ad equivoci, secondo quanto affermano i magistrati che sono costretti a procedere comunque, anche se molti degli illeciti contestati si riferiscono ad importi esigui ed a ritardi anche di un solo giorno. La norma crea problemi a tutti, compresi gli uffici giudiziari, dove i pacchi di documenti relativi ai vari casi, ciascuno dei quali richiede un'istruttoria, stanno riempiendo le scrivanie con il risultato di rallentare le altre iniziative delle procure, certamente più importanti. Esistono sì delle proposte legislative, con le quali si intende ovviare ai disagi rammentati; ma perchè non si può già da ora approfittare della corsia preferenziale di questo disegno di legge almeno per i casi più eclatanti?

Queste sono le ragioni per le quali ho presentato l'emendamento 1.4, con il conforto — vorrei ricordarlo — delle parole udite in Aula nella relazione del senatore Vitalone e negli interventi di altri colleghi. Nella relazione scritta che accompagna il provvedimento al nostro esame è detto espressamente che il disegno di legge esclude dal beneficio i reati finanziari, nel solco di una

tradizione già segnata con altri provvedimenti di amnistia generale. Ebbene, quelli che l'emendamento sottoposto alla vostra attenzione intende includere nel provvedimento di amnistia non sono reati finanziari, onorevoli colleghi, o sono solo apparentemente reati finanziari. Il ritardo entro il termine di quindici giorni del versamento delle ritenute fiscali non può rientrare nei reati fiscali, che sono definiti — mi riferisco proprio alla relazione del senatore Vitalone, a pagina otto — secondo la prevalente definizione giurisprudenziale come reati consistenti nell'evasione di un tributo o nell'inosservanza di prescrizioni imposte per l'esercizio di determinate attività economiche al fine di impedire l'evasione di tributi. Nei casi contemplati dall'emendamento proposto non c'è stata evasione di tributi, non c'è stato danno per l'erario.

Concludo, onorevoli colleghi, con la raccomandazione e la speranza che l'emendamento possa meritare attenzione ed accoglimento e sia così occasione e strumento per rimuovere disagi e preoccupazioni a molti cittadini, eliminando un inutile e dannoso appesantimento degli apparati giudiziari.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VITALONE, relatore. Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.3, mentre devo sottolineare la validità delle ragioni che il proponente ha esposto (trattasi di fattispecie che nella figura semplice realizza un'ipotesi assai modesta di reato) debbo esprimere la mia contrarietà per una ragione forse più di indole formale che sostanziale. Con ciò probabilmente faccio anche una confessione di inadempienza nell'esame e nella ricognizione attenta di tutte le ipotesi simili. Infatti all'interno del sistema punitivo la fattispecie che il collega Pinto suggerisce è certo ricorrente per diverse altre figure di reato; immaginare che in questa sede si possa estrapolare solo la fattispecie dell'articolo 588 del codice penale per accordarle un trattamento differenziato realizza-

rebbe una situazione sperequativa verso situazioni omologhe. Queste le ragioni della mia contrarietà.

Circa l'emendamento 1.2 del senatore Leone, voglio ribadire quanto abbiamo già più volte avuto occasione di affermare in quest'Aula. La Commissione ha avuto chiara la sussistenza di una serie di situazioni gravi che attengono alla disciplina eccessivamente rigorosa e per molti aspetti inadeguata dei delitti dei pubblici amministratori contro la pubblica amministrazione; non di meno, ha ritenuto che non fosse la sede amnistiale quella idonea per operare una ricognizione delle situazioni all'interno delle quali era possibile realizzare adeguate forme di esenzione. Nella certezza che a tanto provvederà la Camera dei deputati, che si sta occupando espressamente, in autonoma sede, di questa materia, credo che non sia opportuno introdurre qui, nel provvedimento di amnistia, una questione così delicata e pur rilevante.

LEONE. Campa cavallo!

VITALONE, *relatore*. Per quanto riguarda infine l'emendamento proposto dal senatore Fontanari, non posso che ripetere quanto ancora ieri sera ho avuto occasione di ribadire. Questa amnistia, per una scelta di fondo che ha ispirato l'azione del Governo e quella, coerente, della Commissione, non si applica ai reati a carattere finanziario. Il reato di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (credo che si tratti di una fattispecie contravvenzionale) appartiene esattamente a questa categoria.

Durante i lavori della Commissione, ci siamo posti il problema dell'esistenza di una serie indefinita di trasgressioni di valore assolutamente irrilevante, per le quali sarebbe stato equo accordare un trattamento che valesse a recuperarle tutte in una specifica e circoscritta area di esenzione. Abbiamo anche considerato l'eventualità di ricondurre queste fattispecie alla disciplina dell'amnistia condizionata. Tuttavia, l'impossibilità di procedere ad una rilevazione compiuta nella vasta congerie di queste ipotesi contravvenzionali — e ciò anche per la mancanza del sostegno della competente autorità finanzia-

ria — ci ha indotto a differire ad altra sede la rivalutazione della situazione che il collega Fontanari ha testè prospettato. Di qui le ragioni della contrarietà del relatore all'accoglimento dell'emendamento.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sull'emendamento 1.2 presentato dal senatore Leone il parere del Governo, per le motivazioni testè espresse dal relatore, è negativo. Sull'emendamento 1.3 del senatore Michele Pinto ricordo che si tratta di un reato che ha comunque una sua gravità, al di là dell'entità della partecipazione di colui che ne è imputato. Pregherei vivamente il senatore Pinto di ritirare questo emendamento.

Concordo con il relatore per quanto riguarda il parere sull'emendamento 1.4 del senatore Fontanari, pur rendendomi conto della giustezza delle indicazioni. Tuttavia ricordo che è stato intendimento sia del Governo sia della Commissione di rimettere ad altra sede i reati di carattere fiscale.

PRESIDENTE. Senatore Pinto, ha inteso l'invito che le è stato rivolto?

PINTO MICHELE. Signor Presidente, l'ho inteso e lo accolgo, sia pure con rammarico, perchè non mi sembra adeguata la motivazione.

In ogni caso, ritiro l'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

MARTORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARTORELLI. Signor Presidente, interveggo per dichiarare la nostra contrarietà all'emendamento 1.2, intanto per le ragioni illustrate dal relatore: la Camera dei deputati ha in corso di esame una proposta di legge sui reati contro la pubblica amministrazione. Ma al di là di questa circostanza c'è il fatto che, in questo momento storico, la pubblica amministrazione costituisce un bene, un va-

lore da tutelare e da garantire adeguatamente. Non dobbiamo dare segnali, ancorchè ambigui.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Relativamente all'emendamento 1.2, debbo dichiarare l'astensione dal voto del Gruppo socialista per le seguenti ragioni.

Il problema posto dall'emendamento del senatore Leone è un problema reale, serio, che deve essere affrontato. Condividiamo le considerazioni fatte dal relatore che la soluzione vada ricercata in altra sede, poichè la Camera sta affrontando questo problema e ci auguriamo che arriverà rapidamente a trovare una adeguata soluzione.

Ma la nostra astensione dal voto è intesa a sottolineare, ad attribuire rilevanza al problema posto dall'emendamento e, quindi, in un certo senso, a sollecitare il Parlamento a dare una concreta risposta al tema che l'emendamento stesso propone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Leone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Signor Presidente, desidero intervenire unicamente per condividere pienamente le osservazioni che sono state fatte in merito a questo emendamento da parte del relatore. Noi, in Commissione giustizia, abbiamo esaminato l'opportunità di intervenire in sede di amnistia su alcune assolutamente bagatelari violazioni di carattere fiscale; peraltro, siccome non è stata raggiunta un'intesa anche a livello del Governo in relazione a

questo intervento, pur ritenendo aperto questo problema, data la *sedes materiae* — c'è una disposizione generale la quale esclude i reati finanziari da questo provvedimento — riteniamo, appunto per le considerazioni che sono state fatte, che nel provvedimento stesso i reati di carattere finanziario non debbano essere inclusi.

FONTANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Signor Presidente, ho preso atto e prendo atto delle motivazioni prima esposte dal relatore e anche testè fatte dal senatore Ricci e, siccome il Regolamento impedirebbe (dato che è prevista la reiezione del mio emendamento) di trattare lo stesso argomento prima dei sei mesi dalla reiezione, solo per questo motivo io ritiro il mio emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

7) 371 (falso giuramento della parte);
8) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

9) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel comma secondo;

10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo;

11) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

12) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

13) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

14) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

15) 501-bis (manovre speculative su merci);

16) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

17) 595, comma terzo, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

18) 644 (usura);

b) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

c) ai reati previsti:

1) dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e

dagli articoli 21, 22 e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge;

3) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), così come sostituiti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;

4) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

5) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici);

6) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

7) dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (alterazione di armi);

8) dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice degli incidenti, nelle forme di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale, applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), numero 8, sostituire la parola: «connessi» con l'altra: «relativi».

Al comma 1, lettera a), numero 16), dopo le parole: « norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro », inserire le seguenti: « o relative alla disciplina della circolazione stradale ».

2.4

SIGNORINO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 17), inserire il seguente:

« ...) 640 (truffa); ».

2.6

LEONE

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche; ».

2.2

DE CATALDO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) dall'articolo 41, primo comma, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica), dall'articolo 17; lettera b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificazione dei suoli) — come sostituito dall'articolo 20, lettere b) e c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) — salvo che si tratti di realizzazione di opere in assenza di concessione o in totale difformità alla concessione medesima, che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche di volumi preesistenti e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi ed urbanistici sulle aree od edifici interessati, nonchè da norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene pubblica. Sono comunque escluse

dall'ammnistia le violazioni sopra indicate, allorchè le opere abusive, pur di limitata entità, rientrino tra quelle ammesse a sanatoria ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero siano ricomprese nella previsione di cui all'articolo 33 della citata legge ».

2.1

CASTIGLIONE, SCAMARCIO, PAGANI
Maurizio, SPANO Roberto, DE
GOLA

Al comma 1, lettera c), n. 1), dopo le parole: « opere abusive », aggiungere le altre: « salvo che si tratti di violazioni che riflettano realizzazioni di volumi illegittimi in limitata entità o di limitate modifiche di volumi esistenti ».

2.7

FILETTI, GIANGREGORIO, BIGLIA,
GRADARI

Al comma 1, lettera c), n. 3), dopo le parole: « legge 8 ottobre 1976 n. 690 », aggiungere le altre: « salvo che si tratti di inquinamento organico di lieve entità ».

2.8

FILETTI, GIANGREGORIO, BIGLIA,
GRADARI

Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire le parole: « dagli articoli 24, 25, » con le altre: « dagli articoli 24, 25, primo e terzo comma, ».

2.9

DE CINQUE, JERVOLINO RUSSO, PIN-
TO Michele, COLOMBO Vittorio
rino (V.), FONTANA, NERI, RIG-
GIO, BEORCHIA, PATRIARCA, DI
STEFANO

Al comma 1, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine le seguenti parole: « e dall'articolo 14 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 (provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 ».

2.5

SIGNORINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« ... Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma e 321 del codice penale, l'esclusione dell'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sé o per un terzo, o il profitto ingiustamente procurato a sé o ad altri, sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche ».

2.3

DE CATALDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, se il reato più grave è incluso nell'amnistia, questa si applica anche agli altri reati, fatte salve le esclusioni oggettive previste dal precedente comma 1 e purchè il triplo della pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave non superi i limiti di pena fissati dall'articolo 1, lettera a) e b) ».

2.10

DE CATALDO

Invito i presentatori ad illustrarli.

VITALONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.11 costituisce soltanto un aggiustamento linguistico che restituisce migliore correttezza tecnica al testo legislativo già esistente.

* SIGNORINO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.4 e 2.5. Per quanto riguarda il primo emendamento, premetto che sono contrario alla prassi delle esclusioni oggettive sia dal provvedimento di amnistia che da quello di indulto, ma, dal momento che l'indirizzo generale è questo, pongo un problema specifico. Al comma 1, lettera a), n. 16, tra le esclusioni oggettive dall'amnistia, viene previsto anche il reato di lesioni personali colpose anche gravissime derivanti da inosservanza della legislazione sugli infortuni sul lavoro o sull'igiene del lavoro. Il problema è questo: risulterebbe inspiegabile se fra queste esclusioni non vi fosse anche quella relativa alle lesioni derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stra-

dale. Non si capirebbe, in questo caso, in base a quale scala di valori si considera talmente grave da escluderla dai benefici dell'amnistia la lesione personale derivante da condizioni di lavoro e non quella, sulla quale vi è una maggiore sensibilizzazione da parte della pubblica opinione, dovuta alle tante, gravissime violazioni del codice stradale.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, prendo atto del fatto che fra le esclusioni oggettive vi sono delle fattispecie che hanno un valore di vetrina più che un valore reale, come quelle relative alle questioni ambientali; stanno lì a significare che il Parlamento è molto attento a certe problematiche, ma l'efficacia reale di queste esclusioni mi sembra molto dubbia.

Ho presentato, per segnalare alcune arbitrarietà, un emendamento al quale non tengo in maniera particolare. Questo emendamento riguarda le esclusioni per violazione della legge sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici. La casualità di queste esclusioni è chiara, tanto è vero che fra i casi previsti viene inserita anche una legge che ritengo non sia più violata da nessuno; infatti non c'è produttore in Italia che violi questa legge. La biodegradabilità è oggi assicurata da tutti. Invece non è compresa nell'elenco delle esclusioni oggettive la legge, di recente approvata dal Senato, oltre che dalla Camera, sulla riduzione del tasso di fosforo nei detersivi. Ritengo che questa sia una tipica manifestazione di ignoranza dell'argomento particolare che viene trattato. Non è il solo esempio, ma questo volevo mettere in rilievo e per questo motivo ho presentato l'emendamento.

DE CATALDO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Presidente del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere, senatore Vassalli, mi ha definito, in quest'Aula, un parlamentare indisciplinato, in quanto spesso intervengo, o propongo, a titolo affatto personale. Credo di dover rivendicare a me stesso questa mancanza di disciplina che non eccede mai i limiti di una doverosa e ragionata affermazione dei principi ai quali mi sento legato da sempre in relazione alle battaglie che da

sempre combatto nella ricerca di una sempre più puntuale applicazione della Costituzione e della legge.

Debbo dire tuttavia che questa volta il presidente Vassalli, al quale sono legato da antica e affettuosa devozione, è stato leggermente ingiusto nei miei confronti in quanto gli emendamenti che recano la mia firma — e soltanto la mia firma — erano stati trasmessi al mio Gruppo con un certo anticipo rispetto al momento della presentazione. Tuttavia, a prescindere da questo, signor Presidente, credo di rivendicare a me stesso, oltre che al Parlamento e ai singoli parlamentari, l'attualità e l'applicabilità dell'articolo 67 della Costituzione.

Se avessi l'ardire di poterle consigliare qualche cosa, presidente Fanfani, tra le sue iniziative eccezionali vorrei pregarla di organizzare un seminario o un incontro sull'attualità dell'articolo 67 della Costituzione in relazione alle funzioni attuali del Parlamento.

PRESIDENTE. L'ho già fatto, senatore De Cataldo. Sia pure parlando in sede di partito sulle riforme della Costituzione, ho sostenuto che l'articolo 67 va pienamente rispettato.

Non mi riferivo al rimprovero dell'onorevole Presidente del suo Gruppo e spero che lei lo perdoni.

DE CATALDO. Signor Presidente, non ho bisogno di perdonare il senatore Vassalli, anzi occorre che egli perdoni me per qualche mia intemperanza. Le ho rivolto questa sollecitazione perchè sono un attento lettore dei suoi interventi, in qualsiasi sede.

Devo dire, signor Presidente — e non appaia presunzione da parte mia — che ho presentato gli emendamenti con la mia firma solitaria anche perchè non sono stato interpellato da chicchessia in ordine a questo disegno di legge, in relazione al quale pure qualche parola avrei potuto dire.

Una delle mie giornate in quest'Aula è stata illuminata dalla soddisfazione di aver ascoltato Giovanni Leone. Egli, nell'intervento dell'altro giorno, ha detto finalmente tante cose che noi abbiamo preoccupazione di dire perchè vanno contro l'onda montante di

un conformismo sempre più deprimente. Tutte le riserve espresse da Giovanni Leone sul codice di procedura penale che ci accingiamo a votare, in Commissione e in Aula, sono fondatissime, signor Presidente: quel codice non applica il rito accusatorio, non applica l'inquisitorio, non è misto. Il nuovo codice di procedura penale sarà un codice per gli abbienti e creerà dei grossi intralci all'applicazione della giustizia.

Personalmente non sono per il rito misto, sono per l'accusatorio puro. Tuttavia, per arrivare a quello, è assolutamente indispensabile che vengano predisposti gli strumenti e gli strumenti, oltre che dalle leggi, sono rappresentati dai giudici, dal personale e da tutti gli altri mezzi che consentano la concreta applicazione della giustizia. Pertanto Giovanni Leone ha perfettamente ragione a suonare quel campanello di allarme.

Al contrario non condivido la sua avversione di principio all'amnistia. Signor Presidente, l'articolo 79 della nostra Costituzione prevede la delega al Capo dello Stato. Si tratta di una delega che noi interpretiamo scorrettamente perchè vincoliamo il Capo dello Stato ad un disegno di legge predisposto dal Parlamento. Non è questo ciò che voleva il Costituente: la delega era un ampio mandato al Presidente della Repubblica perchè egli disponesse dell'amnistia. Si è cercato in seguito di interpretare le ragioni dell'articolo 79, ed abbiamo ascoltato illustri giuristi che si sono affannati a parlare dell'amnistia cosiddetta celebrativa per respingerla, nonchè di quell'amnistia che era nella mente del Costituente, finalizzata cioè ai reati commessi in situazioni eccezionali e limitate nel tempo. Era questo ciò che prefigurava il Costituente allorchè parlava dell'amnistia.

La nostra amnistia, quella di cui ci occupiamo ormai da qualche anno, signor Presidente, è invece un'amnistia dovuta allo stato di necessità nel quale vive ed opera la nostra giustizia. È questa la verità: non è un'amnistia celebrativa, e neanche un'amnistia legata a situazioni eccezionali, ma è invece un'amnistia pronunciata in stato di necessità. Perchè questo? Perchè esiste quella serie di carenze che sono già state denunciate?

Anche per questo, benchè non credo che risieda qui la principale ragione del ricorso al provvedimento di clemenza: essa risiede nell'articolo 112 della Costituzione che impone l'obbligatorietà dell'azione penale. È questo il principio che impone necessariamente al magistrato inquirente di intervenire anche nei casi minimi, ed è esso che procura in grandissima misura il carico della giustizia e quindi la necessità dell'amnistia. È inutile salvarsi l'anima dicendo che si è contrari all'amnistia; tutti siamo contrari, ma fin quando, nel nostro ordinamento, sarà sancito il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, non si potrà fare a meno dei provvedimenti di clemenza.

Signor Presidente, ho ritenuto di esprimere brevemente questi concetti che, tra l'altro, non avevo sentito nei giorni scorsi in quest'Aula, per chiarire le ragioni degli emendamenti da me presentati. Per la verità ne avrei presentato uno solo: un emendamento abrogativo di tutte le esclusioni soggettive ed oggettive perchè, in particolare con riferimento all'indulto, non vi è dubbio che esse creino una grave disparità, rilevante costituzionalmente, nella regolamentazione delle varie ipotesi.

Questo non ho fatto, signor Presidente, perchè probabilmente indulgo anch'io all'andazzo, all'onda montante, però le devo dire che sono fermamente convinto della profonda ingiustizia delle esclusioni — particolarmente di quelle oggettive — dal provvedimento di clemenza.

All'articolo 2 ho presentato gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.10. Essi cercano di riparare ad una ingiustizia che il disegno di legge contiene e ripropongono *tout court* il testo del 1981. Quel testo, che è stato a suo tempo votato da tutti, prevedeva letteralmente quanto è scritto nell'emendamento 2.2 e nell'emendamento 2.3. Basta leggerlo, e tutti lo possiamo fare perchè il lavoro svolto dagli uffici del Senato ci ha fornito il testo del provvedimento del 1981. Quindi se le forze politiche allora hanno votato a favore non capisco perchè si comportino diversamente oggi.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.10, ho creduto di risolvere correttamente l'incer-

tezza e l'angoscia che ho riscontrato nell'eccezionale relazione del collega Vitalone, a proposito del reato continuato. Egli, nella sua relazione, alle pagine 15, 16 e 17 è fortemente problematico e sfiduciato nella soluzione, tant'è, signor Presidente, che sceglie la strada meno corretta. Ecco perchè io ho cercato di risolvere questi problemi. (*Applausi dalla sinistra*).

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.1. Esso nasce da motivi di equità e di uniformità di trattamento per quanto riguarda i casi di esclusione dall'amnistia previsti in questo provvedimento.

L'emendamento in sostanza propone due modifiche. Nella prima parte si propone la modifica del testo del disegno di legge licenziato per l'Aula dalla Commissione, là dove si dichiara di escludere dall'amnistia qualsiasi violazione delle leggi relative al settore dell'edilizia. Ciò facendo, noi comprendiamo nell'esclusione anche le modestissime violazioni penali — siamo in materia di reato contravvenzionale — che sono punite dalla legge con la sola ammenda. Mi riferisco all'ipotesi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17 della «legge Bucalossi», adesso lettera *a*) dell'articolo 20 della legge n. 47 del 1985. Si tratta di sanzioni che ineriscono alle modestissime inosservanze delle modalità esecutive della concessione edilizia, di qualche norma di regolamento, e che non comportano certamente alcun turbamento dell'ordinamento o della situazione così delicata in cui si trova il settore edilizio, trattandosi — ripeto — di violazioni modestissime che la legge punisce con la sola ammenda. Non sono depenalizzate ai sensi dell'articolo 81; quindi questo sarebbe veramente l'unico caso in cui un reato contravvenzionale punito con la sola ammenda viene escluso dall'amnistia senza, signor Presidente, spiegarne le ragioni.

Capisco che i problemi connessi all'abusi-vismo edilizio hanno creato, e tuttora creano, turbamento nel paese, che la legge sul condono edilizio non ha certamente risolto ancora tutti i problemi esistenti, che ancora ne dovremo discutere (certamente lo faremo in quest'Aula quando dovremo esaminare

l'ultimo decreto-legge che proroga i termini contenuti nella legge n. 47); ma una cosa è affrontare il problema dell'imponente abusivismo (che non riusciamo ancora ad eliminare) e della demolizione dei vani abusivi costruiti, un'altra è demonizzare qualsiasi violazione che avvenga nel settore edilizio.

Credo che sarebbe un gravissimo errore se il Parlamento approvasse la norma così come è, dicendo quindi al cittadino che, se è un truffatore, è amnistiato, se ha commesso una inosservanza esecutiva di una concessione edilizia, non è amnistiato. Andiamo a spiegare al cittadino le ragioni per cui deve ricevere questo diverso trattamento, perchè debba essere considerato così infido, così turbatore dell'ordinamento generale sociale ed economico del paese, da meritare solo in questo caso, rispetto al principio generale fissato dall'articolo 1 per i casi in cui l'amnistia viene concessa, cioè per tutti i reati che siano puniti con la sola pena pecuniaria, di esserne escluso.

Questo per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento da me presentato, che intende reintrodurre la formulazione già contenuta nelle due precedenti amnistie del 1978 e del 1981, in cui si specifica che i casi di esclusione riguardano le ipotesi previste dalla lettera *b*) dell'articolo 17 della legge Bucalossi e dalle lettere *b*) e *c*) — ora scomposte in due ipotesi — dell'articolo 20 della legge n. 47 del 1985.

La seconda parte, che inizia dalle parole «salvo che», riguarda i casi di modestissima modificazione di volumi esistenti. E anche in questo caso vi è alla base una ragione di equità che vorrei spiegare ai colleghi, proprio in relazione all'approvazione della legge sul condono edilizio, con cui abbiamo consentito anche a coloro i quali avevano costruito interi grattacieli o interi condomini abusivi di sanare l'aspetto penale della violazione attraverso la domanda di condono, per cui chi la presenta ottiene la sanatoria.

Però, nella legge sul condono edilizio ci troviamo di fronte al problema di non inserire nelle domande di condono per sanatoria le opere che non fossero state completate fino al coperto. Avevamo una scelta del male minore — ricordano i colleghi quando discu-

temmo quel provvedimento —, si trattava di infrazioni più lievi del palazzinaro, di colui che aveva costruito il grattacielo, però volevamo impedire che, consentendo il condono anche per le opere non completate attraverso lo stesso condono, ne favorissimo il completamento. Quindi, per impedire ciò, escludemmo dalla possibilità del condono violazioni più lievi per una finalità che ritenevamo prevalente, preminente, e cioè quella di non consentire poi la prosecuzione di quelle opere che non erano state compiute, che non erano arrivate al coperto.

Ma quando arriviamo ad un provvedimento generalizzato di amnistia (senza toccare poi tutto il problema della demolizione e delle sanzioni amministrative inerente a quelle opere) escludere ancora oggi dal provvedimento di amnistia coloro che furono esclusi dalla possibilità del condono, pur essendo incorsi in una violazione penale assai più modesta, pare a me una profonda iniquità.

Ugualmente, a me sembra profondamente iniquo anche per il periodo preso in esame dal provvedimento di amnistia, che arriva fino all'8 agosto 1986, continuare ad escludere, anche dopo l'entrata in vigore della legge sul condono edilizio, le violazioni avvenute successivamente, modestissime rispetto ad altri reati, ripeto (ho citato la truffa, ne potrei citare altri), commessi nel febbraio, marzo o maggio 1986: per questi l'imputato ha diritto all'amnistia, mentre per un modestissimo reato edilizio quest'ultima non viene concessa.

Ho sentito molto parlare in quest'Aula dell'abusivismo per necessità: qualcuno è arrivato a definirlo tale anche quando c'erano condomini di otto appartamenti, sostenendo che si trattava di colui che costruisce per sé, per i figli che ha fatto, per i figli che verranno; c'erano molti calorosi sostenitori di ciò. Ma per quanto riguarda il modestissimo abusivismo, come la stanzetta che si fa in più perchè si è avuto un figlio, o una modestissima opera edilizia che ha una lievissima entità di volume, non vogliamo concedere, in un progetto di amnistia generalizzato, la possibilità di estinguere il reato rispetto ad un'ipotesi generale che investe i

reati puniti dalla legge fino ad un massimo di tre anni. A me pare che sarebbe una grossa sperequazione e che aggiungerei un ulteriore motivo di turbativa in un settore che già ha avuto tante ragioni di farci discutere e ragionare.

Mi è stato fatto osservare in Commissione, quando ne parlammo, che si potrebbe creare una sovrapposizione rispetto alla legge sul condono e al noto problema se riaprire i termini per le opere realizzate dopo il 1° ottobre 1983. Ritengo che questo sia un falso problema: l'emendamento in esame non pone assolutamente un problema di sovrapposizione. Per chiarezza, l'ultima parte dell'emendamento stabilisce, per le opere evidentemente realizzate entro il 1° ottobre 1983, che se anche si trattasse di opere di modestissima entità per esse si può chiedere il condono ai sensi dell'articolo 31 e 32 della legge n. 47. In questo caso vale la esclusione dall'amnistia per avere avuto un'altra possibilità di estinzione del reato: se questa possibilità non è stata utilizzata, non si può pretendere di venir compresi nel provvedimento di amnistia. L'ultima parte dell'emendamento stabilisce che sono comunque escluse le opere previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 47, nonché quelle previste dall'articolo 33 della legge medesima.

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo presentato l'emendamento. Insisto per la sua approvazione perchè si tratta di una ragione di profonda equità. Insisto anche nel dire che non vi è alcun problema di riapertura di questioni attinenti alla legge sul condono e dei problemi che in quella sede abbiamo già discusso. Chi sostiene il contrario dice una cosa non vera. Il problema qui è solo di intervento rispetto ad un problema di norma penale per stabilire se nei casi di modesta entità sia giusto concedere l'amnistia come per i reati molto più gravi e quindi rispetto ad ipotesi su cui non c'è alcuna ragione oggettiva, nè sociale, nè politica, nè economica, di introdurre fino a questi limiti l'ipotesi di esclusione.

FILETTI. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dalla mia parte politica, sono stati quasi totalmente accolti e recepiti

nel testo licenziato dalla Commissione giustizia. Residuano soltanto i due emendamenti 2.7 e 2.8 che sono stati ripresentati in Aula e che illustro brevemente.

Entrambi gli emendamenti concernono eccezioni all'esclusione oggettiva dall'amnistia e quindi l'inclusione nel beneficio dell'amnistia stessa. Il primo, fermo restando che dal predetto provvedimento di clemenza restano esclusi, quale principio di carattere generale, i reati previsti dalla legge urbanistica del 1942, dalle norme per la edificabilità dei suoli contenute nella cosiddetta legge Bucalossi e dalle disposizioni sul condono edilizio, propone che godano dell'amnistia i reati urbanistici o, meglio, edilizi, posto che si tratti di violazioni riflettenti realizzazione di volumi illegittimi di entità limitata o limitate modifiche di volumi esistenti. Non si tratta di apportare *sic et simpliciter* e neppure formalmente o sostanzialmente modifiche alla vigente disciplina dell'abusivismo edilizio e, particolarmente, al sistema della sanatoria adottato *ex lege*, bensì di tenere nella dovuta considerazione il cosiddetto abusivismo per necessità. Mi riferisco ai casi per i quali povera gente, spesso nella carenza di strumenti urbanistici ed edilizi operanti e nell'esigenza indilazionabile di disporre di una modesta abitazione o di porre riparo a costruzioni carenti o fatiscenti, viola le leggi disciplinanti la materia per assicurarsi l'alloggio proprio o familiare o per rendere agibile un locale di modestissima dimensione, al fine di esplicitarvi l'attività lavorativa e trarre i mezzi di sostentamento e di mantenimento nell'ambito del proprio nucleo familiare. Così come si è fatto per il passato nel 1978 e nel 1981, non si vedono i motivi per i quali non possono beneficiare del provvedimento di clemenza i cittadini che per mera necessità entro il giorno 8 giugno 1986 hanno commesso fatti che, seppure siano formalmente punibili ai sensi delle leggi urbanistiche e delle leggi disciplinanti l'edificabilità dei suoli, di fatto e generalmente sono da ritenere scusabili, vorrei dire necessari, per le ragioni umane e sociali che ad essi sottendono.

Ci permettiamo pertanto di insistere nella richiesta di approvazione dell'emendamento

2.7. Parimenti, siamo convinti della fondatezza dell'emendamento 2.8 e ci auguriamo che anche questo abbia sorte positiva. Anche esso, infatti, trae origine da motivi di necessità ancorata ad esigenze di umanità e di socialità. Siamo dell'avviso che devono essere applicate e osservate le disposizioni per la salvaguardia di Venezia. Se è vero, però, il principio per il quale *dura lex, sed lex*, è parimenti giustificabile e moralmente invocabile l'altro principio per il quale *est modus in rebus*. A volte, possiamo dire quasi sempre, le cause dell'inquinamento sono dovute non al fatto o al comportamento intenzionalmente illecito del singolo cittadino, ma stanno a monte, cioè alla inerzia e alla noncuranza di pubbliche amministrazioni che per atavica consuetudine non hanno dotato i comuni, e maggiormente le frazioni o le contrade di comuni, di sistema fognario e tanto meno di depuratori che non raramente, laddove siano stati realizzati, sono stati posti in essere in maniera talmente inadeguata e atecnica da non essere mai divenuti o da non essere funzionanti. Conseguentemente il cittadino, senza l'impiego di somme ingenti delle quali generalmente non dispone, sarebbe costretto a rinunciare ad irrinunciabili esigenze di abitazione, di lavoro e di vita, se non addivenisse alla determinazione di forzare, in misura di scarsa entità, le ferree e drastiche prescrizioni antinquinamento.

È questo, ad esempio, il caso della zona di Chioggia, che da sempre manca di sistema fognario e di depuratori, laddove è necessità procedere al cosiddetto scarico dello scarto organico nella lavorazione delle seppie. Si tratta dello scarico in quantità limitate di materiale di facile assorbimento nel mare e nella laguna. L'amnistia per l'inquinamento organico di lieve entità è, a nostro parere, da concedere, perchè tutta la cittadinanza di Chioggia vive della pesca e della lavorazione della pesca e il divieto di tale attività per l'impossibilità e l'antieconomicità di costruire strumenti idonei ad eliminare il benchè minimo inquinamento si tradurrebbe in un notevolissimo riflesso economico in senso negativo in danno dei singoli cittadini e dell'intera città.

Per tali ragioni, fondate su presupposti di

indole morale, economica e sociale, ci permettiamo rivolgere all'autorevole Assemblea viva richiesta di approvare con senso di responsabilità e di comprensione anche il secondo dei due emendamenti presentati dal mio Gruppo parlamentare sull'articolo 2 del testo legislativo in sede di esame e di votazione, eventualmente anche nella formulazione integrata dal subemendamento 2.8/1, proposto dal senatore Roberto Spano e da altri senatori.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è stato presentato, come testè anticipato dal senatore Filetti, il seguente subemendamento:

All'emendamento 2.8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provocato dalla lavorazione di prodotti ittici».

2.8/1 SPANO Roberto, GUSSO, MELOTTO, BEORCHIA, PATRIARCA, PACINI, GIUGNI, PAGANI Maurizio

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GUSSO. Io non ho molto da aggiungere: è opportuno restringere all'ambito delle lavorazioni ittiche questi inquinamenti di lieve entità. Il caso che ha illustrato il senatore Filetti è noto a chi abita nella zona, per cui faccio mio l'appello che possa essere approvato con questa limitazione da noi proposta, cioè appunto quella che si riferisce ad inquinamenti provocati dalla lavorazione di prodotti ittici.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a illustrare l'emendamento 2.9.

DE CINQUE. Molto brevemente, volevo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea la mia richiesta di comprendere nel provvedimento di clemenza il reato contravvenzionale previsto e punito dal secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, che si occupa dell'attuazione della direttiva CEE per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Questo comma recita: «Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 5.000.000». Esso si collega con l'articolo 31, terzo comma, che prevede l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a lire 3.000.000 per la mancata presentazione della domanda di autorizzazione nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo 31.

Si è verificato che, nel periodo immediatamente susseguente all'entrata in vigore di questo decreto — il quale decreto, lo dico a titolo puramente incidentale, prevede una possibilità di applicazione graduata addirittura in un quadriennio, cioè sino al 31 dicembre 1986, proprio per la difficoltà di adottare una disciplina uniforme e una sistemazione tecnica di queste discariche di rifiuti solidi e un termine così lungo che non ancora è giunto a compimento, per cui le regioni possono stabilire delle particolari norme da attuarsi in questo periodo quadriennale — in base al terzo comma dell'articolo 31 veniva ad essere colpita la omissione della domanda di autorizzazione. Su questo la Commissione — ed io la ringrazio — ha convenuto con il suggerimento che mi ero permesso di fare tramite il relatore e ha ricompreso nell'amnistia anche il terzo comma dell'articolo 31.

Senonchè rimane scoperto, a monte, il fatto stesso della discarica che diventerebbe reato se non fosse stata presentata la domanda; cioè i sindaci, nella maggior parte dei casi — perchè sono stati e sono i sindaci quelli che sono stati rinviati a giudizio e per i quali sono in corso procedimenti penali — avendo messo in esercizio una discarica e non avendo presentato la domanda nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge, vengono, sì, amnistiati per non aver presentato la domanda, però verrebbero ad essere condannati per aver esercitato quella discarica per cui non avevano presentato la domanda.

Questo mi sembra contraddittorio ed illogico. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di piccole amministrazioni comunali che non avevano neppure la possibilità tecnica di preparare tutta la documentazione necessaria per questa non facile domanda di auto-

rizzazione la quale, ripeto, è soggetta a diverse prescrizioni, a diversi adempimenti, tant'è vero — lo torno a sottolineare — che l'articolo 33 prevede la possibilità di mantenere gli impianti precedentemente esistenti fino al 31 dicembre 1986.

Ed allora la mia proposta tende appunto a questo: lasciare salvo tutto quello che, giustamente, a mio avviso, è stato escluso dall'amnistia e che riguarda i rifiuti tossici e nocivi, i rifiuti speciali, praticamente tutti i rifiuti che possono veramente recare un grave pericolo alla salute pubblica, ma, trattandosi semplicemente delle discariche di rifiuti solidi urbani, la cui raccolta e smaltimento è dall'articolo 3 imposta obbligatoriamente al comune — quindi si tratta di una funzione alla quale l'amministrazione comunale non si può sottrarre —, trattandosi di un comportamento logicamente connesso con quello che la Commissione ha voluto comprendere nel provvedimento di clemenza, occorre estendere il beneficio dell'amnistia anche al reato previsto e punito dal secondo comma dell'articolo 25.

Ritengo che l'Assemblea possa convenire su questa modesta, limitata estensione del provvedimento di clemenza che riguarda, ripeto, amministratori comunali che si sono trovati, non per loro colpa, in questa difficile situazione, salvo mettersi in regola per l'avvenire — e so che molte amministrazioni comunali lo hanno già fatto — con la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915.

Si tratta quindi di amnistiare questo reato, il che non avrà conseguenze negative sul sistema penalistico italiano.

MARTORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARTORELLI. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.2, del senatore De Cataldo, relativo al peculato militare mediante profitto dell'errore altrui attenuato dalla speciale tenuità del danno e dalle attenuanti generiche.

Intervengo inoltre sull'emendamento 2.3, sempre del senatore De Cataldo, relativo al peculato mediante profitto dell'errore altrui,

alla corruzione in atti d'ufficio, alla corruzione di incaricati di pubblico servizio, quando vi sia la speciale tenuità del danno o la tenuità della cosa ricevuta.

Svolgerò, onorevole Presidente, alcune considerazioni che varranno anche per i successivi emendamenti 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, sempre del senatore De Cataldo.

Il ragionamento e le motivazioni del senatore De Cataldo ritengo siano univoci, in tutti questi emendamenti. Quando vi è l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale e non vi sono attenuanti generiche, queste esclusioni dall'amnistia e dall'indulto dovrebbero subire eccezioni.

Su questo piano voglio dire, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che occorre fare ancora un discorso in Aula, anche se la replica del Ministro svolta ieri sera è sufficiente per rendere chiare le scelte politiche che si vogliono operare con questo provvedimento. Tuttavia ho sentito esprimere dal senatore Vassalli simpatie per gli emendamenti del senatore De Cataldo. Voglio subito dire che l'amnistia e l'indulto sono istituti del nostro ordinamento ai quali vanno le mie simpatie, ma si tratta di istituti che vanno azionati con raziocinio e in base a determinate scelte politiche.

Sono d'accordo sulla clemenza: l'istituto della clemenza, che è una prerogativa del Capo dello Stato, è un istituto al quale dobbiamo essere ossequiosi per tante ragioni, soprattutto perchè la clemenza si concilia con la giustizia e non è incompatibile con essa. Questa compatibilità deriva dal fatto che la giustizia nel nostro paese funziona nei termini che sono stati illustrati dai colleghi nella seduta di ieri. Tutti i colleghi sono infatti d'accordo sul fatto che la giustizia nel nostro paese si trova veramente in mezzo a grossi guai. Il senatore Leone ha detto che la giustizia è una voragine. Ho sentito dire, inoltre, dall'onorevole Rodotà che la giustizia è la Chernobyl del nostro paese: è una nube tossica. Non sono per questi estremi, ma mi rendo conto che la giustizia versa nel nostro paese in una grave situazione di crisi.

Stando così le cose, onorevoli colleghi, è giusto che intervengano momenti di clemen-

za. Quindi la clemenza non è incompatibile con una giustizia che però nel nostro paese è sostanzialmente ingiusta.

Detto questo, occorre dichiarare anche, signor Presidente, che le nostre scelte politiche non possono non tener conto oggi della scala di valori che abbiamo ricevuto dalla nostra cultura, dalla nostra società, dal nostro tempo. Quindi non possiamo non attestarci a difesa dei valori più autentici ai quali ci richiamiamo.

Da questo punto di vista non corre dubbio, onorevoli colleghi, che i valori della fedeltà alla pubblica amministrazione e della probità nella pubblica amministrazione, cioè i valori propri del buon andamento della pubblica amministrazione, sono valori che dobbiamo conservare e rafforzare.

Il ministro Donat Cattin — come voi sapete — ha fatto denunce molto gravi sull'andamento di alcune pubbliche amministrazioni nel nostro paese, soprattutto in regioni del Mezzogiorno d'Italia. Se consentissimo l'inclusione nell'indulto e nell'amnistia di fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione attraverso il giuoco di alcune attenuanti, a mio avviso, daremmo in questo momento un segnale sbagliato.

Ecco, onorevoli colleghi, la ragione politica che il nostro Gruppo sostiene a proposito dei reati contro la pubblica amministrazione, la ragione per la quale siamo contrari agli emendamenti del senatore De Cataldo.

DE CATALDO. Tutto questo era previsto nell'amnistia del 1981. Ho copiato da lì, le mie proposte sono identiche e voi, nel 1981, le avete votate.

MARTORELLI. Ma dal 1981 ad oggi...

DE CATALDO. Sono passati 5 anni.

MARTORELLI. ...mi permetto di dirlo a lei e al presidente Vassalli: la questione morale nel nostro paese si è acuita. Non è vero che si è attenuata, non è vero. Senatore De Cataldo, telefoni al ministro Donat-Cattin che le potrà dire qualcosa di importante sulla questione morale oggi nel nostro paese.

Stando così le cose, ci ergiamo a difesa

della pubblica amministrazione e dei suoi valori. Questo è il concetto essenziale che volevamo esprimere. Non siamo contro la clemenza, ma siamo per una clemenza che non deve essere indifferenziata, bensì motivata sulla base di una scala di valori che vogliamo riconoscere e nella quale vogliamo riconoscerci.

Dico questo, consapevole del fatto che non possiamo concedere l'amnistia turandoci il naso. Voto questo disegno di legge liberamente, con soddisfazione perchè credo nell'amnistia e sono uno dei pochi — a quanto sento in quest'Aula — ad essere contento di tale provvedimento. Credo nell'amnistia perchè credo nel principio della clemenza. Lo Stato ha il dovere di essere clemente e credo nell'amnistia concessa in occasione di alcune importanti circostanze.

Si è celebrato il quarantesimo anniversario della Repubblica, signor Presidente, e nessuno lo ha menzionato. Concediamo l'amnistia nel quarantesimo anniversario della Repubblica e sono contento che questo atto di clemenza intervenga in occasione di tale memorabile circostanza nel nostro paese.

Detto questo, però, le nostre scelte devono essere oculate, politicamente serie e motivate. Queste sono le ragioni della nostra contrarietà agli emendamenti presentati dal senatore De Cataldo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, intendo riferirmi all'emendamento illustrato dal collega Castiglione.

Sono il sindaco di un piccolo paese. Abbiamo quasi chiuso le procedure relative alle domande di condono edilizio alla data del 30 settembre scorso. Ebbene, dal tecnico comunale mi sono state prospettate situazioni di potenziale violazione in ordine alle quali è da presumere che non ci sarà richiesta di condono, sia pure maggiorata dell'aliquota prevista. Pertanto, senza ombra di dubbio, presenterò le prescritte denunce all'autorità giudiziaria. Non ho dubbi, non fosse altro

che per non punire coloro che, invece, nei termini di legge hanno presentato le domande di condono.

Adesso, nel leggere questo emendamento, come del resto anche l'emendamento 2.7 del senatore Filetti, ho avuto l'impressione che ciò che non è stato condonato venga amnistiato. È chiaro che, se così fosse, non potrei accettare la logica di questi due emendamenti. Se ciò non fosse — io non sono giurista e potrei aver frainteso — mi domando e dico cosa significhi l'espressione: «che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati». Limitata rispetto a cosa? Se infatti ho costruito un grattacielo di venti piani e costruisco un piano in più o un appartamento in più è chiaro che l'entità del volume è limitata rispetto al grattacielo, ma se la riferisco ad una casetta a due piani l'entità non è più limitata. Mi pare pertanto che questa espressione consenta interpretazioni notevolmente elastiche e, a mio sommo parere, andrebbe sostituita con un'altra dizione di maggiore certezza, per cui proporrei la parola: «esigua» se ai giuristi va bene.

Mi sembra infine che richiamare quella serie di verifiche che si sostanziano nella non sussistenza della lesione degli interessi pubblici dal punto di vista idrogeologico, paesaggistico e archeologico sia contraddittorio con una delle ragioni — sia pure indicata come impropria — a fondamento della concessione dell'amnistia e dell'indulto, quella cioè di ridurre il lavoro degli uffici giudiziari. Per le preture, che invece dovrebbero essere alleggerite dal lavoro accumulato, ci sarebbe viceversa un lavoro immane.

Relativamente all'emendamento 2.9, presentato dal senatore De Cinque, mi trovo coinvolto per la mia esperienza di sindaco. Confesso di non essere in condizione di autorizzare i miei amministrati alla scarica di rifiuti cosiddetti speciali perchè non ho avuto il nulla osta regionale e non siamo ancora riusciti ad identificare — previa valutazione della regione — la sede in cui collocare tale scarica. Mi sembrerebbe comunque quanto mai opportuno approvare l'emendamento 2.9 che senza creare squilibri offre invece l'opportunità di sottrarsi a una sanzione che, al

di là della volontà di chi amministra, non si riesce a giustificare e sembra quasi piombata sulla testa indipendentemente dalle responsabilità.

Voterei pertanto a favore dell'emendamento 2.9 e dell'emendamento 2.1, o meglio dell'emendamento 2.7 ove venisse rimosso il dubbio in ordine al perdono di ciò che non è stato condonato. Se così fosse, chiaramente non potrei votare a favore.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, vorrei esprimere brevemente il mio avviso su tre emendamenti; mi riferisco anzitutto a quella parte dell'articolo 2, *sub* n. 16, che prevede un'ipotesi di esclusione dall'amnistia in relazione alla quale è stato presentato un emendamento dal senatore Signorino che introduce come ulteriore ipotesi di esclusione le lesioni — quivi previste *sub* n. 16 — conseguenti alla circolazione stradale. Vorrei svolgere il seguente ragionamento. Bisogna discutere se, ed in che limiti, sia possibile una omologazione tra l'ipotesi di lesioni conseguenti a violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e di igiene sul lavoro e le lesioni conseguenti alla circolazione stradale. Ontologicamente si tratta di ipotesi diverse, l'omologazione è discutibile, anche se posso ammettere che alla stessa omologazione si possa arrivare.

Tuttavia, ove anche si superasse questo primo ostacolo di ordine generale dogmatico, a mio avviso sussiste un secondo insuperabile ostacolo costituito da ragioni di sistema sia generale che specifico all'attuale disegno di legge-delega per l'amnistia e l'indulto. Mi riferisco alla novella che nel 1981 con la legge n. 689 il legislatore ha introdotto nell'ordinamento, là dove all'articolo 590 ha previsto la derogabilità — nel senso di trasformarle da reati procedibili d'ufficio in reati procedibili a querela — delle ipotesi di lesioni colpose, tutte, salvo quelle conseguenti a violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e di igiene sul lavoro.

Questo argomento di ordine sistematico

secondo me preclude la reintroduzione o la introduzione nell'ordinamento di ipotesi di omologazione sistematicamente contraddette dall'articolo 590, ultimo comma, là dove — ripeto — si distingue tra lesioni colpose generali e lesioni colpose specifiche conseguenti a tale tipo di violazione di norme.

Si noti che questa novità sistematica del 1981 è ragionata, nel senso che nell'articolo 590 si sono pur previste, accanto alle lesioni colpose conseguenti a violazione delle norme in materia di igiene sul lavoro e infortuni sul lavoro, le lesioni conseguenti alla circolazione stradale. Pur essendosi previste nei commi precedenti ambedue le ipotesi, nell'ultimo comma si è ritenuto di sottrarre alla introdotta regola della perseguibilità a querela soltanto il primo tipo di lesioni.

Ecco la ragione per la quale, anche superato — ripeto — il problema se e in che limiti è possibile una omologazione di carattere generale, sussiste questa argomentazione di carattere sistematico, generale e interno al disegno di amnistia. Si tratta di ragioni di euritmia e di sistema che ci consigliano ad opporci a questo emendamento, pur apprezzandolo, pur comprendendo cioè una *ratio* in certi limiti forse emotivamente derivante da fatti recenti.

Spenderò pochissime parole sull'emendamento presentato dal senatore De Cinque sulle scariche e sull'emendamento del senatore Filetti, così come corretto dal subemendamento dei senatori Spano e altri, relativo a quel particolare tipo di scariche che riguarda i rifiuti organici.

Ho ascoltato con attenzione l'argomentazione del senatore De Cinque. Ricordo che quell'universo di reati era stato oggetto di esame già in sede di Commissione, se è vero che rispetto al testo governativo è stata depennata l'ipotesi relativa all'articolo 31 del decreto presidenziale n. 915 del 1982. Il senatore De Cinque ritiene a questo punto che la prevista «esclusione dall'esclusione» dell'ipotesi di cui al citato articolo 31 del decreto n. 915 sarebbe parziale se non coinvolgesse anche l'ulteriore ipotesi del secondo comma dell'articolo 25.

Mi permetto di dissentire, pur comprendendo l'universo sistematico all'interno del

quale si muove l'argomentazione. Il fatto è però che quando abbiamo escluso dall'esclusione l'articolo 31 abbiamo avuto riguardo ad una norma transitoria e finale del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, norma che non aveva un rilevante significato di protezione sociale nella misura in cui prevedeva soltanto un termine transitorio entro il quale regolarizzare l'attività di smaltimento dei rifiuti. L'ipotesi del secondo comma dell'articolo 25, che appartiene al *corpus* sistematico del decreto presidenziale, non attiene cioè a norma transitoria e finale; oltre a ciò, riguarda una attività diversa, non già l'attività generica di smaltimento dei rifiuti, ma quella specifica di gestione e realizzazione di discariche in quanto realizzabile da chiunque e non già soltanto dal titolare di un ente, quale potrebbe essere il sindaco di un comune.

Mi rendo conto delle perplessità che su tale argomentazione possono sorgere e che il senatore De Cinque ha illustrato; ritengo però che, avendo escluso dall'esclusione l'articolo 31, un'ulteriore esclusione potrebbe non essere congrua. Comunque, l'asserita congruità da parte del senatore De Cinque non sembra poter rilevare per ciò che riguarda l'esclusione dall'esclusione del secondo comma dell'articolo 25.

Quindi, da questo punto di vista, ritengo di dover esprimere parere contrario, anche tenuto conto che, proprio per l'ordine sistematico di ragioni che ho esposto, potrebbero essere escluse dall'esclusione attività di discariche anche di enorme rilevanza gestite da chiunque, anche da titolari di imprese, e quindi tali da ledere quel bene genericamente ambientale che è tutelato dalla norma e che in questa sede non è opportuno svalORIZZARE.

Riteniamo, infine, che l'emendamento presentato dal senatore Filetti e da altri senatori come modificato dal subemendamento presentato dal senatore Spano debba poter incontrare atteggiamento favorevole. Pertanto, voteremo a favore dell'emendamento nel testo modificato.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, se appartenessi ad una forza politica che della logica del «tanto peggio, tanto meglio» fa il proprio cavallo di battaglia, di fronte agli emendamenti presentati dai senatori Castiglione e Filetti, dovrei considerare che finalmente, dopo una lunga battaglia (purtroppo persa da parte della mia forza politica) in Parlamento, la maggioranza pentapartita si rende conto che avevano ragione il Partito comunista italiano e i suoi parlamentari quando affermavano che i problemi relativi ai reati connessi al settore urbanistico andavano risolti con amnistia e non con l'oblazione come strumento per estinguere l'azione penale; tant'è vero che oggi colleghi della maggioranza — alcuni, almeno, in particolare il senatore Castiglione — ci propongono l'amnistia per tutta una serie di reati che sono quelli contemplati dall'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, con una serie di condizioni che prima sono state illustrate.

Vorrei subito esprimere, Signor Presidente, il parere fermamente contrario dei senatori comunisti all'approvazione dell'emendamento in questione soprattutto in riferimento alla previsione di inclusione nei reati amnestiabili delle fattispecie di cui alle lettere *b*) e *c*) della legge n. 47 del 1985 anche quando questi reati si traducono in limitate entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche di volumi preesistenti.

Perchè questa posizione così fermamente contraria? Anzitutto perchè, con l'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, noi (intendo noi come Parlamento, perchè votammo questo articolo) abbiamo inteso introdurre nella legislazione una norma che fosse tale da scovare effettivamente ogni abuso edilizio che comportasse opere costruite in difformità totale o in assenza di concessione edilizia o che fossero lottizzazioni abusive.

Al riguardo abbiamo stabilito sanzioni pesantissime accompagnate anche, rispettivamente, per la lettera *b*), dalla previsione di due anni di carcere, per la lettera *c*), di tre anni.

Ovviamente, essendo quella norma entrata in vigore con la legge stessa, vale a dire il 15 marzo 1985, è una norma che opera da allora

fino al giugno 1986, data di efficacia del nostro provvedimento di amnistia. Che cosa succederebbe se fosse accolto l'emendamento del senatore Castiglione? Da un lato avremmo cittadini i quali, pagando l'oblazione, hanno sanato i reati indotti dall'abusivismo edilizio e compiuti entro la data del 1° ottobre 1983; dall'altro avremmo una categoria di cittadini i quali non hanno diritto all'oblazione in quanto hanno commesso i reati in data successiva al 1° ottobre 1983 e fino all'entrata in vigore della legge n. 47, ossia febbraio-marzo 1985, e che sarebbero amnistiati. Peraltro per questo periodo credo che il Parlamento saggiamente dovrebbe adottare un provvedimento di sanatoria, con condizioni profondamente diverse di quelle riferite al periodo fino al 1° ottobre 1983. In più, se accettassimo l'emendamento del senatore Castiglione, avremmo l'assurdo e la perversa conseguenza che anche i reati compiuti dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 e fino al giugno 1986 sarebbero amnistiati.

CASTIGLIONE. Il discorso riguarda l'amnistia in generale: sarebbe perverso il provvedimento stesso.

LOTTI MAURIZIO. Senatore Castiglione, arrivo al punto. L'attenzione dell'opinione pubblica sui reati contro l'ambiente o contro il territorio è ormai talmente acuta che deve servire da monito all'azione del Parlamento. Questa affermazione, collega Castiglione, non è in contraddizione — come lei prima ha cercato di fare intendere — con l'azione che il Partito comunista ha condotto relativamente alla sanatoria degli abusi commessi nel nostro paese fino al 1° ottobre 1983 con particolare riferimento all'abusivismo per necessità. Quando noi abbiamo condotto una battaglia coerente — oggi ci date ragione — contro l'oblazione intesa come modo per estinguere l'azione penale, e non ci avete ascoltato, abbiamo detto contemporaneamente che doveva essere adottato il provvedimento di amnistia. Oggi quando esprimiamo parere contrario ad una amnistia, vogliamo prendere atto che in questo Stato, che fino a prova contraria deve rimanere uno

Stato di diritto, milioni di cittadini o centinaia di migliaia di cittadini hanno conseguito la sanatoria pagando l'oblazione, mentre altri la conseguirebbero, nei periodi successivi al marzo 1985, senza pagare una lira. Si crea quindi una discriminazione inaccettabile nei confronti dei cittadini. Questa affermazione nulla toglie alla nostra questione di principio relativa all'uso sbagliato che è stato fatto dell'oblazione.

Nel merito dell'emendamento del senatore Castiglione, voglio fare un'ulteriore osservazione. Signor Presidente, collega Bausi, che sei esperto di diritto non solo perchè ricopri l'incarico di Sottosegretario per la giustizia, che cosa significa l'espressione «una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche di volumi preesistenti»? In materia urbanistica è buona norma stabilire delle percentuali: dato 100 il volume assentito, se si apporta una modifica del 2-3-5 per cento si concede la sanatoria. Il concetto di limitata entità, cui si fa riferimento nell'emendamento del senatore Castiglione, o il concetto di limitate modifiche di volumi esistenti, cui si fa riferimento nell'emendamento del senatore Filetti, sono troppo labili e non danno certezza del diritto. Assisteremo sicuramente ad atteggiamenti difformi da parte della magistratura a seconda delle parti del paese o della sensibilità del singolo magistrato; ancora una volta provocheremo un diverso trattamento dei cittadini nei confronti della stessa fattispecie penale.

Questo è un ulteriore motivo che ci porta a dissentire, a causa appunto della sua genericità, sull'emendamento del senatore Castiglione. Ciò che tuttavia è più grave è che si vuole introdurre, anche in caso di modifiche o entità ridotte di opere abusive (lettera *b*) e lettera *c*)), una vulnerazione della legge n. 47 soprattutto per il periodo che va dal febbraio 1985 al giugno 1986.

Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto che l'obiezione del senatore Castiglione sul trattamento difforme dei reati urbani- stici rispetto agli altri reati può sollevare perplessità; certo, potrei rispondere, caro Castiglione, che se quando abbiamo approvato la legge sul condono avessimo discusso in modo più attento, saremmo arrivati a pro-

durire una legge non così distorta e inapplicabile come è la n. 47. Credo che esista il problema per il Parlamento di sanare le condizioni che prima ho richiamato; sarà in quella sede che anche i reati di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno eventualmente presi in esame. In quella sede saremo favorevoli ad un disegno di legge-delega al Presidente della Repubblica per amnistiare quei reati; saremo rigorosi nel definire le condizioni alle quali è possibile ottenere anche la concessione di sanatoria (molto rigorosi, più di quanto non lo sia la legge n. 47), ma quella è la sede in cui affrontare questo eventuale discorso.

Un'ultima annotazione. Non corrisponde al vero, collega Castiglione, che commetteremo un'ingiustizia non approvando l'emendamento 2.1, perchè in tal modo chi è arrivato a costruire il rustico potrebbe fruire della sanatoria mentre questa non verrebbe concessa a quelli che non hanno completato il rustico; questo per il semplice motivo che è ormai giurisprudenza consolidata da parte del Consiglio di Stato che si ha volume solamente quando si arriva al tetto e quindi si chiude la costruzione: in questo caso si ha il rustico...

CASTIGLIONE. Non parlare di cose che non sai!

LOTTI MAURIZIO. È una giurisprudenza consolidata che può piacere o non piacere: se siamo di fronte ad uno scheletro di opera, a semplici pilastri, non siamo certamente di fronte a volumi, come è scritto nell'emendamento.

Qual è la conclusione di questo ragionamento, forse confuso? È che ribadiamo la nostra piena avversità all'inclusione delle fattispecie di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 20 della legge n. 47 nel progetto di amnistia, anche quando queste fattispecie siano riferite a reati di modesta entità e siamo invece del parere che quanto meno l'Aula venga chiamata a votare l'emendamento 2.1 per parti separate, di cui la prima arriva fino alle parole «recupero e sanatoria delle opere edilizie»; la seconda parte (che a

parere nostro andrebbe totalmente depennata) va dalle parole: «salvo che si tratti di realizzazione di opere...» fino alle parole: «norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene pubblica»; la terza parte va dalle parole: «Sono comunque escluse» fino alla fine.

Noi vorremmo quindi ottenere l'effetto che solo le fattispecie di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della legge n. 47 rientrino nell'amnistia. Sia però chiaro che, per i motivi che ho prima elencato, anche in questa ipotesi non voteremo a favore dell'emendamento così composto ma ci asterremo. Preferiremmo infatti che i senatori Castiglione e Filetti ritirassero i loro emendamenti.

PRESIDENTE. È giunta notizia alla Presidenza che da parte del relatore si intende presentare un subemendamento all'emendamento 2.8. Invito il relatore a chiarire e ad illustrare tale proposta.

VITALONE, *relatore*. Mi riferisco, signor Presidente, all'emendamento 2.8 dei senatori Filetti ed altri, subemendato dall'emendamento 2.8/1 dei senatori Roberto Spano ed altri. Si tratta della nota questione dell'inquinamento della laguna veneta. La domanda sottesa alle proposte emendative tende a rimuovere il trattamento sanzionatorio che, allo stato, vige anche per fatti minimali di inquinamento ascrivibili prevalentemente al trattamento di seppie che vengono, e non possono che venire, trattate all'interno della laguna.

Ora, la proposta subemendativa ha questa portata: si vuole che, pure nei perimetri molto stretti dell'emendamento 2.8 dei senatori Filetti, Giangregorio e Biglia, che richiama la lieve entità del fatto e la organicità dell'inquinamento, e dell'emendamento presentato dal senatore Spano e da altri senatori, che si riferisce alla lavorazione di prodotti ittici, siano esclusi gli inquinamenti che derivano da lavorazione di tipo industriale.

L'inserimento dei termini «non industriale» dopo l'altro «lavorazione» vuole recuperare questo concetto.

Quindi la proposta complessiva dovrebbe

essere: «salvo che si tratti di inquinamento organico di lieve entità, provocato dalla lavorazione non industriale di prodotti ittici».

SPANO ROBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO. Se ho capito bene, la preoccupazione del relatore come di altri colleghi era quella di non aprire un varco troppo ampio rispetto a una questione che invece si pone in un modo realistico e concreto proprio nelle realtà prospicienti la laguna di Venezia, anche perchè la laguna di Venezia ha una normativa tutta speciale anche ai fini dell'inquinamento — e questo non vorrei che sottovalutassero i colleghi — quasi che noi presentassimo qui una modificazione rispetto al testo proposto dalla Commissione generalizzato, — come non è — e in relazione a regole che siano tutto sommato aleatorie. No, perchè sono molto precise e molto stringenti, al punto che piccole lavorazioni di pulitura delle seppie — perchè di questo si tratta, il prodotto ittico in questione è la seppia — da parte di singoli pescatori in locali che non hanno dimensioni di più di 12 metri quadrati, producono residui che ovviamene vengono scaricati a mare, ma non inquinano più di quanto possa inquinare il povero bambinello che naturalmente deve vivere tutto il giorno tra le fasce e la culla.

Io sto minimizzando su questo ma per far capire che non solo consento con la preoccupazione del relatore ma sono favorevole alla precisazione che mi pare adeguata, quella proposta dal senatore Vitalone, che accolgo in pieno proprio perchè l'obiettivo è quello di salvaguardare altra realtà che non quella industriale.

PRESIDENTE. Quindi lei accetta la proposta del relatore a integrazione dell'emendamento 2.8/1.

SPANO ROBERTO. Esattamente, signor Presidente.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, siccome io sono il presentatore dell'emendamento 2.8, debbo dichiarare che sono pienamente d'accordo con il subemendamento del subemendamento, sicchè il testo è quello che viene a risultare integrato dall'ultimo subemendamento proposto dal relatore. Accetto che ci sia un solo testo.

PRESIDENTE. Quindi lei è d'accordo con il relatore e il senatore Spano le cui proposte integrano la formulazione di un nuovo testo dell'emendamento 2.8.

FILETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito ora il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VITALONE, *relatore*. Signor Presidente, quanto all'emendamento 2.4, il senatore Signorino sa come a lungo la Commissione abbia riflettuto sulla opportunità di recuperare, fra le situazioni eccettuative, anche i reati di lesioni colpose connesse a violazione delle norme sulla circolazione stradale; e questo per una persistente simmetria che nel sistema sanzionatorio vige ancora tra le trasgressioni relative alle norme poste a tutela del lavoro e le violazioni delle norme poste a tutela della circolazione stradale.

Una ulteriore, più approfondita riflessione ha indotto il presidente Vassalli e il relatore a rimeditare su questa scelta in ragione della opportunità di non restringere eccessivamente i perimetri dell'amnistia. Occorre tener conto del fatto che gran parte dei procedimenti penali che affollano le aule delle pature sono relativi a fatti punibili a mente dell'articolo 590 del codice penale. Solo questa scelta di politica giudiziaria ha indotto il presidente Vassalli e il relatore a revocare quella proposta che il senatore Signorino intende oggi recuperare. Di qui la ragione della mia dichiarata e rinnovata contrarietà ad estendere nuovamente i profili della eccezione derogativa. Sono pertanto contrario all'emendamento 2.4.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.6 del senatore Leone perchè anche que-

sto emendamento ridurrebbe eccessivamente e senza una plausibile giustificazione i confini del provvedimento di clemenza, tenuto conto del fatto che le fattispecie di truffa, nell'ipotesi di cui al 640 capoverso, laddove si tratta di una aggravante ad effetto speciale e le altre ipotesi, ove aggravate dalla ricorrenza del danno di particolare gravità, sono già autonomamente escluse dal provvedimento amnistiale, salvo il concorso di altre circostanze dichiarate *ope legis* prevalenti. Quindi il parere del relatore è contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3, richiamando le ragioni addotte in ordine alle scelte che la Commissione ha compiuto nel rifiutare in questa sede di esaminare i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, posto che se ne sta occupando l'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, il relatore esprime parere favorevole al recupero nell'area di esclusione — e quindi all'inclusione — della fattispecie di cui all'articolo 41, primo comma, lettera *b*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come modificato e come sostituito dall'articolo 20, lettere *b*) e *c*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con la coerente indicazione contenuta nell'ultimo inciso che serve a definire come alternativa questa scelta rispetto a quella già operata con i provvedimenti di sanatoria edilizia. Sono due scelte tra loro incompatibili e quindi esprimo parere favorevole all'emendamento, così come è stato «disarticolato» nella proposta del senatore Lotti. Sono pertanto favorevole all'inserimento del nuovo comma, dalle parole: «dall'articolo 41» fino alle parole: «opere edilizie» e dell'ultimo periodo dalle parole: «Sono comunque escluse» fino alle parole: «della citata legge». Quindi sono favorevole alla prima e alla terza parte del nuovo comma e contrario alla seconda.

Ritengo con ciò, signor Presidente, di aver espresso il mio parere anche in ordine all'emendamento 2.7 del senatore Filetti perchè mi sembra di dover aderire alla formula più corretta di cui all'emendamento 2.1 del senatore Castiglione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.8,

mi rifaccio al parere già espresso in ordine alla proposta presentata poc'anzi e che ha contribuito alla formulazione di un nuovo testo su cui sono evidentemente d'accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.9, esprimo parere favorevole per le ragioni che sono state analiticamente esposte dal collega Battello. Mi limito a considerare che non si tratta di rifiuti tossici e nocivi, i quali trovano autonoma disciplina nell'articolo 26 della legge. Ai sensi dell'articolo 3, incombe ai comuni l'obbligo di smaltimento per tutti i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbano e dallo smaltimento dei rifiuti urbani, con il che si identifica in margini assolutamente esigui l'ipotesi suggerita dall'emendamento che ha come primo firmatario il senatore De Cinque. È un'ipotesi normalmente legata, se non in un vincolo di concorso formale, certamente in un vincolo di contiguità fattuale con la trasgressione di cui all'articolo 31 per la quale la Commissione ha già ritenuto di estendere il trattamento amnistiale. Esprimo pertanto parere favorevole sull'emendamento 2.9.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, si tratta di compiere una scelta di opportunità legislativa. Con l'emendamento del senatore Signorino si tende a recuperare, all'interno dell'area di esclusione, una contravvenzione oblabile. Credo che tale emendamento meriti accoglimento perchè realizza una più adeguata simmetria con altre scelte già operate in identica o analoga materia, che vanno nel senso di indurre l'autore della trasgressione a percorrere il più oneroso sentiero dell'oblazione piuttosto che quello più agevole del trattamento amnistiale. Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 2.5.

Per quanto concerne l'emendamento 2.10, vorrei dire al senatore De Cataldo, con un briciolo di disappunto, che tutte le osservazioni che egli ha brillantemente declinato questa sera a sostegno delle sue indicazioni sono trasfuse nella relazione scritta. Il senatore De Cataldo ha ricordato il profondo tormento che affiora nella relazione proprio sulla fattispecie del reato continuato. Ritengo che quel faticoso approdo, che già ieri ho definito forse non il migliore possibile, ma

certamente come una ricerca di soluzioni avanzate per il superamento dei meccanismi rigidi del sistema preesistente, merita l'approvazione dell'Aula. Di qui per me l'obbligo di confermare l'opzione favorevole al testo della Commissione. Esprimo quindi con rammarico il mio parere contrario alla proposta del senatore De Cataldo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, può immaginare quanto apprezzo la sua dottrina e la sua cortesia. Cerchi di eliminare tutta la parte dolcificante e dica se è favorevole o meno agli emendamenti, altrimenti può nascere il dubbio. Lo vedo dai volti di alcuni dei nostri colleghi che cominciano ad avere dubbi su quello che prima sembrava loro certo.

VITALONE, relatore. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma mi sembrava doveroso tale atteggiamento nei confronti del collega De Cataldo il quale ha dedicato molta attenzione a uno dei temi più delicati del lavoro compiuto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Condivido la sua cortesia, però devo prestare attenzione agli umori dell'Assemblea.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento presentato dal relatore, che recita: «Al comma 1, lettera a), n. 8, sostituire la parola "connessi" con l'altra "relativi"», esprimo parere favorevole. Mi pronuncerò poi diversamente per quanto riguarda il complesso della questione.

Sull'emendamento 2.4 il parere è contrario perchè, per quanto riguarda la materia infortunistica, il Governo ha sempre tenuto conto anche dell'interesse delle vittime. Ricordo che con la legge 3 agosto 1978, in caso di applicazione dell'amnistia, a favore delle vittime è previsto un particolare trattamento collegato all'applicazione della legge medesima.

Esprimo ugualmente parere contrario agli emendamenti 2.6 e 2.2, rifacendomi alle motivazioni del relatore.

Sull'emendamento 2.1 il parere del Gover-

no è contrario, ed è contrario al complesso della normativa indipendentemente dalla divisione per parti della medesima. Si ritiene che la contraddizione rilevata rispetto alla legge n. 45 non sia sanata e, d'altra parte, le violazioni commesse dal 1983 al 1985 hanno certamente bisogno di un particolare intervento, ma non ci sembra questa la sede in cui tale problema debba essere affrontato. Pertanto il parere è contrario.

Conseguentemente il parere del Governo è contrario anche all'emendamento 2.7 presentato dal senatore Filetti, mentre è favorevole al nuovo testo dell'emendamento 2.8.

Sull'emendamento 2.9 il Governo si rimette all'Assemblea, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.5.

Infine il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Leone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, sul quale è stata chiesta dal senatore Lotti la votazione per parti separate, nel senso che la prima parte dell'emendamento andrebbe dall'inizio fino alle parole: «sanatoria delle opere edilizie». La seconda parte andrebbe dalla parola: «salvo» fino alle parole: «l'igiene pubblica». La terza parte comprenderebbe il seguito dell'emendamento fino alla fine.

Sia il relatore che il rappresentante del Governo non hanno espresso contrarietà alla votazione per parti separate.

VITALONE, *relatore*. Mi perdoni, signor Presidente, sono favorevole alla votazione per parti separate purchè avvenga votando in primo luogo la prima e la terza parte insieme, in seguito la seconda. Se la prima e la terza parte non fossero votate insieme, la prima parte stessa perderebbe di significato.

PRESIDENTE. Senatore Castiglione, ha ascoltato l'avviso del relatore?

* CASTIGLIONE. Sì, signor Presidente, ma affinché siano compatibili la prima e la terza parte, come proponente, devo suggerire una correzione. Per favorire una soluzione che almeno consenta di ovviare alla contraddizione più stridente (cioè l'esclusione dall'amnistia anche delle semplici contravvenzioni punite con una pena pecuniaria), e senza rispondere alle altre argomentazioni del senatore Lotti Maurizio, accedo a ritirare la seconda parte dell'emendamento, dalla parola «salvo» fino alle parole: «igiene pubblica».

Dopo di ciò, siccome l'ultimo periodo era collegato alla parte ritirata, bisognerebbe correggerlo come segue: «Sono comunque escluse dall'amnistia le violazioni ammesse a sanatoria ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» (togliendo cioè le parole: «sopra indicate allorchè le opere abusive, pur di limitata entità, rientrano tra quelle») «ovvero ricomprese» (e togliere quindi la parola «siano», che non regge più grammaticalmente) «nella previsione di cui all'articolo 33 della citata legge». Questo è necessario perchè l'ultimo periodo si leghi alla prima parte.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Mi pare che le correzioni apportate dal senatore Castiglione siano corrette, per cui sono favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 2.1.

VITALONE, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Castiglione se, avendo egli soppresso la seconda parte dell'emendamento 2.1 e modificato la terza parte al fine di meglio coordinarla con la prima parte, non si debba procedere ad un'unica votazione dell'emendamento medesimo.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, a me sembra che se ho ritirato la seconda parte e ho chiesto di correggere l'ultimo periodo si debba fare una votazione unica dell'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 2.1.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, sull'emendamento così come risulta dopo le modifiche che sono state effettuate, il Governo conferma il proprio parere contrario, ritenendo che esista tuttora una insanata contraddizione tra le previsioni della legge n. 47 del 1985 — quella nota come il «condono edilizio» — e la formulazione che così ne è uscita. Infatti rimane sempre uno spazio che non è coperto nè dalla legge precedente nè da quella attuale, con questo comportando delle difficoltà applicative non indifferenti.

Noi di fatto stabiliamo una proroga al condono, cioè assumiamo quell'atteggiamento che fino a questo momento il Parlamento aveva fermamente rifiutato. Quindi, ripeto, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

COCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COCO. Signor Presidente, anche il Gruppo della Democrazia cristiana è contrario a questo emendamento per le osservazioni che sono state svolte dal Governo, perchè, come ha detto il Sottosegretario, con questo emendamento praticamente contrastiamo quello che il Governo ha ribadito e probabilmente ribadirà ancora il Parlamento, e cioè che la data ultima per il condono delle violazioni edilizie è quella del 1983. Non possiamo, tenendo conto della scarsa entità di queste violazioni, violare un principio di carattere generale.

Quindi il Gruppo della Democrazia cristiana, pur facendosi carico delle ragioni di equità che comporterebbero in questo, ma anche in moltissimi altri punti, una estensione del beneficio dell'amnistia, ritiene prevalenti le considerazioni del Governo, e cioè le considerazioni di logica e di razionalità nell'applicazione di tali benefici alla materia edilizia, e voterà contro l'emendamento in esame.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, il mio Gruppo aderisce al testo così come risulta dopo la soppressione dell'inciso originariamente contenuto nell'emendamento presentato dal senatore Castiglione e da altri senatori.

Poichè la sorte di questo emendamento si riflette sul 2.7 da me presentato, chiedo che venga dichiarato assorbito o precluso, a seconda dell'esito della votazione.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Filetti, se l'emendamento 2.1 sarà approvato, si considererà assorbito l'emendamento da lei presentato; viceversa, sarà precluso. È un anticipato riconoscimento delle conseguenze del voto sull'emendamento 2.1.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il Gruppo repubblicano voterà contro l'emendamento in questione. La materia del condono edilizio è estremamente complessa. Non riteniamo che in questa sede possano essere assunte posizioni che possano pregiudicare il lungo dibattito che si è svolto su questa materia, che va rivista in sede propria, eventualmente in sede di revisione della legge sul condono edilizio.

Riteniamo che, essendo stata concessa la sanatoria per le opere effettuate fino al 31 dicembre 1983, l'approvazione dell'emendamento così come formulato, anche se si tratta di piccole infrazioni, sarebbe sostanzialmente una beffa rispetto a coloro che hanno adempiuto alla sanatoria stessa pagando le oblazioni relative.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, per le motivazioni che ho già espresso nel corso del mio intervento sull'emendamento 2.1, confermo l'astensione dal voto dei senatori comunisti.

PRESIDENTE. Metto ai voti nella nuova formulazione l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Castiglione e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che, a seguito di questa votazione, l'emendamento 2.7 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8, nel nuovo testo, che risulta così formulato:

Al comma 1, lettera c), n. 3), dopo le parole: «legge 8 ottobre 1976, n. 690», aggiungere le altre: «salvo che si tratti di inquinamento organico di lieve entità provocato dalla lavorazione non industriale di prodotti ittici».

2.8 FILETTI, GIANGREGORIO, BIGLIA, GRADARI, SPANO Roberto, GUSO, MELOTTO, BEORCHIA, PATRIARCA, PACINI, GIUGNI, PAGANI Maurizio, VITALONE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Signorino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Art. ...

(Amnistia condizionata)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per il delitto di lesioni personali colpose gravissime previsto dall'articolo 590 del codice penale e per il delitto di omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui l'omicidio è stato commesso con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, sottoponendola alla condizione che entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'imputato o il condannato presenti idonea documentazione dalla quale risulti che ha provveduto a risarcire il danno derivante dal reato in favore degli aventi diritto o, nel caso in cui il pagamento sia stato rifiutato, ad effettuare l'offerta reale ed il deposito ai

sensi degli articoli 1208, 1209, 1210 e 1212 del codice civile, ovvero provi di trovarsi nella assoluta impossibilità di provvedere al risarcimento o di corrispondere a tale titolo somme maggiori di quelle offerte.

2. Ai fini di cui al comma 1 il risarcimento si considera effettuato anche quando allo stesso hanno provveduto le persone civilmente responsabili, ovvero enti che prestano in favore di esse o dell'imputato o del condannato garanzia assicurativa per la responsabilità civile.

3. Quando enti di assicurazione o di assistenza siano per legge tenuti a corrispondere o anticipare per il danno, a titolo di risarcimento, di pagamento di spese sanitarie, ospedaliere, funerarie ovvero di indennità o di rendite, somme per le quali abbiano diritto di regresso nei confronti dell'imputato o di chi debba rispondere del fatto di lui, perchè si applichi l'amnistia è inoltre necessario che tali somme siano state rimborsate all'ente erogante ovvero che nei confronti di questo sia stato assunto obbligo di rimborso.

4. Il giudice, se in base alla documentazione prodotta ed agli accertamenti eventualmente disposti ritiene che le somme corrisposte od offerte a titolo di risarcimento siano congrue, applica l'amnistia. Nello stesso modo provvede quando accerta l'impossibilità dell'imputato o del condannato di risarcire in tutto od in parte il danno.

5. La Corte di cassazione provvede direttamente, anche in deroga alla disposizione del comma terzo dell'articolo 591 del codice di procedura penale, salvo che il rinvio al giudice di merito risulti assolutamente indispensabile per la verifica della condizione.

6. La disposizione del comma 5 si osserva anche quando sia stato proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che applica o nega il beneficio.

7. Le somme depositate ai sensi del comma 1 non possono essere ritirate dall'imputato prima che siano decorsi sei mesi dalla data del deposito.

8. I provvedimenti del giudice nella parte in cui affermano essersi verificata ovvero esser mancata la condizione alla quale l'amnistia è subordinata non fanno stato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

9. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 ».

2.0.1

LEONE, RUFFINO

Avverto che tale emendamento è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tie-

ne conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata anche dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7, del codice penale».

3.1

D'AMELIO, SALERNO

In via subordinata all'emendamento 3.1, al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'articolo 62 del codice penale» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 62-bis del codice penale».

3.2

D'AMELIO, SALERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

D'AMELIO. Signor Presidente, l'orientamento della Commissione è stato quello di escludere la rilevanza delle circostanze aggravanti di cui ai nn. 9 e 10 dell'articolo 61 del codice penale. Non si comprende però perchè mai debba rimanere la norma prevista dal n. 7 dello stesso articolo 61 che contiene un rilievo tutto quantitativo. Questo fatto presuppone di per sè quel tanto di discrezionalità nell'interpretazione e nell'applicazione della norma: a me sembra quindi che ciò mal si addica ad un provvedimento di clemenza, qual è l'amnistia. Da questa considerazione nasce l'emendamento 3.1, da

me presentato insieme al senatore Salerno. Ovviamente, siccome ritengo che vi è un'intesa tra i partiti per evitare la presentazione di emendamenti, affido questa interpretazione di natura giuridica alla discrezionalità, alla capacità, alla profondità giuridica del relatore e della stessa Commissione.

In subordine, ho presentato l'emendamento 3.2 che propone di aggiungere, dopo le parole: «dell'articolo 62 del codice penale» le parole «e all'articolo 62-bis del codice penale». Le ragioni sono implicite, anche se chiare: il testo si illustra da sè. Anche per questo emendamento mi attengo ovviamente a quello che il relatore vorrà dire.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VITALONE, relatore. Signor Presidente, prego caldamente i colleghi D'Amelio e Salerno di voler ritirare le proposte emendative. Entrambi gli argomenti sono stati oggetto di attenta analisi in sede di Commissione. L'esclusione sia dell'una che dell'altra proposta emendativa discende da una coerente valutazione, all'interno dei meccanismi di comparazione tra le circostanze, di situazioni assolutamente eccezionali che noi abbiamo identificato nei perimetri delle attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale e nella diminuzione per la minore età del colpevole. Ora, l'eventuale esclusione della circostanza *ex* articolo 61, n. 7, ovvero la particolare gravità del danno che accede ai delitti contro il patrimonio, essendo già cadute nella correzione operata dalla Commissione le altre due ragioni aggravatrici della pena *ex* articolo 61 nn. 9 e 10 del codice penale, finirebbe per estendere in maniera irrazionale l'area di estensione a fattispecie molto gravi. Basti pensare che una truffa da 100 miliardi sarebbe automaticamente amministrate ove questa circostanza aggravante fosse esclusa. È assai più logico, coerente e corretto il meccanismo che abbiamo introdotto nella valutazione delle circostanze relative al danno di speciale tenuità e al ristoro del danno, che ineriscono ai delitti contro il patrimonio, poichè mi sembra che si debba esigere o l'esistenza di una obiettiva

tenuità del nocumento arrecato alla persona offesa ovvero un'azione che testimoni in maniera tangibile il ravvedimento del colpevole con conseguente ristoro del danno cagionato alla vittima.

Le motivazioni che mi inducono ad esprimere un sostanziale dissenso sull'introduzione, nell'economia del giudizio comparativo, delle attenuanti generiche *ex* articolo 62-bis, è che in tal modo si finirebbe per rendere assolutamente eventuale il meccanismo della comparazione, dal momento che queste attenuanti sono normalmente concesse con un riferimento estremamente generico alle condizioni di cui all'articolo 133 del codice penale.

Queste sono le ragioni per cui mi permetto di chiedere ai colleghi di voler ritirare le proposte emendative.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, udito il parere del relatore, mantiene gli emendamenti?

D'AMELIO. Per non turbare l'andamento dei lavori li ritiro.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.1; non credo di doverlo illustrare perchè è già stato illustrato dal collega D'Amelio, nè l'obiezione del relatore ha fondamento. Il relatore dimentica che stiamo discutendo un provvedimento di amnistia e di indulto, nel quale è necessario che si tengano presenti certi parametri che vengono assolutamente fuorviati dalle interpretazioni del relatore e devo dire, signor Presidente, dalle direzioni dei Gruppi che si oppongono tenacemente a certi emendamenti. Tant'è, signor Presidente, che il relatore per dimostrare l'enormità della proposta emendativa del senatore D'Amelio ha dovuto far ricorso ad una truffa di 200 miliardi. Questo non vuol dire assolutamente nulla: la eliminazione dell'articolo 61, n. 7, opera anche con riferimento ad una truffa di due milioni se questa, come è interpretazione della Corte

di cassazione, è ritenuta di particolare gravità.

Mi meraviglio che l'illustrissimo e carissimo relatore sia costretto, per sostenere certe esclusioni, a ricorrere ad alcuni esempi che mal si conciliano con il suo spessore culturale e scientifico.

PRESIDENTE. Poichè il senatore De Cataldo fa proprio l'emendamento 3.1, ritirato dai presentatori, invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente su di esso.

VITALONE, relatore. Non posso che riconfermare le ragioni per le quali avevo pregato il collega D'Amelio di ritirare gli emendamenti.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Dichiaro il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori D'Amelio e Salerno, ritirato e fatto proprio dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

(Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitalità

o professionalità non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.

2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.

3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.

È approvato.

Art. 5.

(Rinunciabilità dell'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: «sentenza», inserire le altre: «di prima istanza».

5.1

LEONE

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VITALONE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei pregare il presentatore di ritirare questo emendamento. Infatti, mentre colgo per intero la ragione che lo suggerisce, noto che se fosse accolto potrebbe provocare effetti applicativi polarmente opposti a quelli immaginati, nel senso che si potrebbe estendere *ad libitum* il momento entro il quale la parte ha facoltà di rinunciare al beneficio. Oggi il meccanismo funziona secondo la pratica applicativa anche nella fase istruttoria. Immaginiamo che il provvedimento amnistiale sopravvenga in grado di appello: con questo emendamento limiteremmo l'applicabilità dell'amnistia perchè, dovendo la parte chiedere o rifiutare l'applicazione del beneficio prima dell'esaurirsi del primo grado di giudizio, si finirebbe per confiscare sostanzialmente la sua possibilità di beneficiarne in grado di impugnazione. Oltretutto il sistema del disegno di legge è già ampiamente collaudato, senza anomalie rilevanti nella pratica interpretativa.

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non

superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale, nonchè per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dell'articolo 186 e dal secondo comma dell'articolo 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'articolo 198 del codice penale militare di pace o quella di cui all'articolo 62, numero 1, del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione.

4. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espia.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2» inserire le altre «o all'articolo 89 (vizio parziale di mente)».

6.1

RUFFINO, COVI, GALLO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RUFFINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, una brevissima illustrazione dell'emendamento che ho presentato assieme ai colleghi Gallo e Covi all'articolo 6 del disegno di legge.

Per informazione dei colleghi, debbo riferire che l'articolo 6 porta come titolo: «Indulto» ed esso dice, all'inizio del suo comma 1: «Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni...» — e comunque, è detto al comma 2 — «l'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo del codice penale».

Dice ancora il comma due dell'articolo 6 che: «L'indulto si applica nella stessa misura», cioè ridotta di un anno, «alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale». Con questo emendamento vogliamo aggiungere anche l'attenuante di cui all'articolo 89 del codice penale che si riferisce al vizio parziale di mente.

Si dice nel testo che il Presidente della Repubblica è delegato a concedere l'indulto nella misura ridotta, limitata di un anno, nelle ipotesi previste per il reato di cui all'articolo 575, quando ricorra la circostanza di cui all'articolo 62, n. 1, del codice penale, che è la circostanza di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale e la circostanza di cui all'articolo 62, numero 2, cioè l'aver agito per uno stato d'ira provocato da un fatto ingiusto altrui (è la cosiddetta, in senso tecnico-giuridico, provocazione); noi diciamo che il vizio parziale di mente non è dissimile, da un punto di vista psicologico, dalle suddette ipotesi e chiediamo perciò che venga inserito tra le attenuanti previste nell'articolo 6 del disegno di legge. In altri termini, il vizio parziale di mente dovrebbe dare diritto, se richiamato nella sentenza definitiva di condanna, ad un indulto sia pure ridotto nella misura di un anno.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Svolgerò brevissime considerazioni su questa proposta emendativa. Ci rendiamo conto delle ragioni che l'hanno suggerita, però abbiamo dei dubbi in ordine al fatto che il vizio parziale di mente sia perfettamente omologabile alle altre diminuenti, quelle dei motivi di valore morale e sociale e quella della provocazione che sono previste dalla disposizione che stiamo esaminando come condizioni per l'applicazione di un indulto sia pure limitato. Per questa ragione il nostro Gruppo si astiene dal voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VITALONE, *relatore*. Il relatore è favorevole.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rendo conto delle motivazioni che ispirano questo emendamento e per tale motivo mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1 presentato dal senatore Ruffino.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Esclusioni soggettive dall'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitudine o professionalità non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo

di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Esclusioni oggettive dall'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);

3) 270-bis, comma primo (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);

4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 283 (attentato contro la costituzione dello Stato);

7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

9) 286 (guerra civile);

10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);

11) 289-bis, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

12) 306 (banda armata);

13) 314 (peculato);

14) 315 (malversazione a danno di privati);

15) 317 (concussione);

16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

17) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da più persone riunite;

18) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

20) 422 (strage);

21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);

23) 430 (disastro ferroviario);

24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);

26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

28) 438 (epidemia);

29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);

32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);

33) 519 (violenza carnale);

34) 521 (atti di libidine violenti);

35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

36) 628, comma terzo (rapina aggravata);

37) 629, comma secondo (estorsione aggravata);

38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

39) 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:

1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari);

2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

4) 215 (peculato militare);

5) 216 (malversazione a danno di militari);

6) 217 (peculato e malversazione del portalettere);

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

1) 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383;

2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sostituito dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

4) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto articolo 1;

5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, concernente l'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete;

d) per i reati finanziari;

e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice degli incidenti, nelle forme di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale, applica l'indulto secondo le disposizioni del decreto, determinando la quantità di pena condonata.

VITALONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALONE, *relatore*. Signor Presidente, per ragioni di coordinamento formale faccio presente che il punto 1) della lettera c) deve intendersi così formulato: «1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante disposizioni penali per i militari del Corpo della Guardia di Finanza;».

PRESIDENTE. Le do atto della rettifica formale testè indicata.

Avverto che sull'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.15

SIGNORINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

8.1

DE CATALDO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

8.13

SIGNORINO

<p>Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).</p>	<p>plicata l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale».</p>
<p>8.2 DE CATALDO</p>	<p>8.10 DE CATALDO</p>
<p>Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 12).</p>	<p>Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).</p>
<p>8.3 DE CATALDO</p>	<p>8.11 DE CATALDO</p>
<p>Al comma 1, lettera a), numero 13), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non venga applicata l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale».</p>	<p>Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).</p>
<p>8.4 DE CATALDO</p>	<p>8.14 SIGNORINO</p>
<p>Al comma 1, lettera a), numero 14), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non venga applicata l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale».</p>	<p>Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).</p>
<p>8.5 DE CATALDO</p>	<p>8.12 DE CATALDO</p>
<p>Al comma 1, lettera a), numero 15), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non venga applicata l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale».</p>	<p>Invito i presentatori ad illustrarli.</p>
<p>8.6 DE CATALDO</p>	<p>SIGNORINO. Domando di parlare.</p>
<p>Al comma 1, lettera a), numero 16), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non venga applicata l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale».</p>	<p>PRESIDENTE. Ne ha facoltà.</p>
<p>8.7 DE CATALDO</p>	<p>* SIGNORINO. Intervengo per illustrare gli emendamenti 8.15, 8.13 e 8.14. Illustrerò tutti e tre gli emendamenti ma assicuro che sarò brevissimo perchè è molto chiaro che il mio discorso non ha alcuna possibilità di esito positivo, quindi lo riduco al minimo.</p>
<p>Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non venga applicata l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale».</p>	<p>Volevo semplicemente notare che questo articolo 8 è, a mio giudizio, lo specchio più evidente di tutte le insufficienze di questo provvedimento e — devo anche aggiungere — della sua irregolarità costituzionale: riguarda infatti l'elenco incredibile di esclusioni oggettive dal provvedimento di indulto.</p>
<p>8.8 DE CATALDO</p>	<p>Io capisco che molti colleghi si siano espressi a favore di un rispetto rigoroso del modello dei provvedimenti di clemenza del 1978 e del 1981, ma mi meraviglia il fatto che non abbiano sentito il bisogno di rifarsi soprattutto al modello costituzionale. Poichè quest'Assemblea annovera tra i suoi membri una notevole quantità di illustri giuristi, di fronte ad un provvedimento che presenta caratteristiche estremamente particolari, vorrei chiedere se questi illustri giuristi riuscirebbero a definire tecnicamente questo testo come una legge di delegazione. Vorrei sapere se possono dire questo ad uno studen-</p>
<p>Al comma 1, lettera b), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non venga applicata l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale».</p>	
<p>8.9 DE CATALDO</p>	
<p>Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non</p>	

te. Basta scorrere questo articolo per rendersi conto del fatto che sembra di trovarsi di fronte ad un provvedimento del CIPE. Evidentemente siamo andati oltre il dettato costituzionale, creando così situazioni insostenibili a livello logico ed etico. Si crea infatti una scala di valori completamente arbitraria e casuale dove ognuno inserisce i propri reati preferiti e da dove esclude reati che riguardano argomenti che il parlamentare «coccola» — mi si perdoni quest'espressione — senza preoccuparsi degli effetti di sostanziale iniquità del provvedimento.

Ora il Parlamento non deve tener conto solo della questione morale: vi è anche un problema di violazione sistematica, generalizzata della Costituzione che costituisce di per sé un grave rischio al quale il Parlamento deve essere sensibile.

Non entrerò nel merito delle singole esclusioni perchè mi sembra che il Parlamento non debba affrontare questo discorso in questa sede, ma propongo la soppressione totale delle esclusioni.

Gli altri due emendamenti da me presentati in via subordinata sono provocazioni spero non irritanti per l'Assemblea, volte a mettere in rilievo alcune caratteristiche del provvedimento che giudico, queste sì, irritanti e che mettono in dubbio la ragionevolezza della scala di valori che regola in maniera secondo me arbitraria queste esclusioni. Mi riferisco alla esclusione dai benefici dell'indulto del reato associativo, dal momento che vengono inclusi reati molto più gravi contro la persona. Mi riferisco inoltre all'esclusione — questa è una nota curiosa — del reato di ricostituzione del partito nazionale fascista. Ringrazio chi ha inserito questa norma nel provvedimento perchè non pensavo assolutamente che nel quarantennale della Repubblica ci fosse il grave pericolo di orde selvagge che stanno ricostituendo il partito nazionale fascista.

Su questa nota di colore concludo e ringrazio l'Assemblea per la sua attenzione.

DE CATALDO. Signor Presidente, illustrerò tutti i miei emendamenti. Dico subito che voterò a favore dell'emendamento soppressivo 8.15 del senatore Signorino.

Sono desolato per quello che fra poco quest'Assemblea farà votando l'articolo 8 nel testo proposto dalla Commissione e sono desolato proprio per le considerazioni svolte dal collega Signorino perchè, ad un certo momento, ognuno si è determinato la propria esclusione oggettiva, onorevole Ministro. Ognuno ha scelto qualcosa da escludere dall'indulto. Ne deriva questo *monstrum*, ma non inteso in senso classico, che è l'articolo 8.

Ho proposto, signor Presidente, alcuni emendamenti che sono il minimo che possa fare un modestissimo cultore del diritto. Sono felice che il banco delle Commissioni sia stato abbandonato da tutti...

RUFFINO. Per consultazioni con il Governo.

DE CATALDO. Preferisco pensare che si tratti di una Caporetto dei presentatori dell'articolo 8, così come proposto dalla Commissione.

Signor Presidente, tra le esclusioni dall'indulto è previsto l'articolo 270, commi primo e secondo, del codice penale relativo alle associazioni sovversive. Si parla di recupero, si parla di pacificazione, ma che cosa si attende per cominciare a dimostrare, oggi per oggi, la possibilità a coloro che si trovano in galera, a coloro che sono stati condannati, di avere quella minima gratificazione che può concedere loro la società attraverso due anni di condono? No, bisogna escluderla ma non ne so il motivo. Evidentemente perchè il discorso sulla pacificazione, sul superamento degli anni di piombo non è valido. In definitiva restano quelle remore e quelle profonde divisioni che impongono l'esclusione dal provvedimento di coloro i quali sono stati condannati per partecipazione ad associazioni sovversive.

Come ha ricordato il presidente Vassalli nel suo intervento allorchè mi ha nominato — *non sum dignus*, presidente Vassalli — chi come me fa ogni giorno l'avvocato nelle aule di giustizia penale sa che spesso è condannato per associazione sovversiva qualcuno che di responsabilità ne ha veramente poche, solo perchè ha avuto un contatto o ha parla-

to con qualcuno. Onorevole Ministro, ella che tanto autorevolmente rappresentò la società italiana da quel banco del Governo, come Ministro dell'interno negli anni di piombo, ritiene che la pacificazione possa seguire la strada indicata dalla Commissione giustizia del Senato?

Lo stesso vale, signor Presidente, per le associazioni con finalità di terrorismo e per la banda armata. Anche qui quante sono state le interpretazioni aberranti e fuorvianti della giurisprudenza durante gli anni di piombo per condannare per banda armata — è vero, senatore Vassalli — cittadini i quali non potevano essere ritenuti responsabili in un corretta interpretazione dell'articolo 306 del codice penale!

Allora cerchiamo per un momento di praticare noi stessi per primi quella proposta di pacificazione che chiediamo alla società italiana.

Vi è poi un simpatico e divertente reperto rappresentato dalla legge 20 giugno 1952. Avevo vent'anni, signor Presidente; ora ne ho molti, ma molti di più. Essa si riferisce alla riorganizzazione del disciolto partito fascista. Non so quanti processi si sono svolti in Italia con imputati portati a giudizio per tale reato, ma per quello che ricordo ce n'è stato uno davanti al tribunale di Roma in cui tutti gli imputati furono assolti. Probabilmente ce ne sarà uno prossimamente a Venezia, relativo alla strage di Peteano, in cui hanno voluto inserire tale reato.

Crede, signor Presidente, che sia — stavo per dire serio ma non mi permetto di dirlo in questa sede — concepibile mantenere l'esclusione dall'indulto di qualcuno che possa, in ipotesi, essere condannato in base a quella legge che ha portato Scelba al ricordo della storia, di tutti e che certamente, riferendosi ad una disposizione transitoria della nostra Costituzione, pecca quanto meno di attualità? L'anima libertaria di Mario Signorino e la mia, che rivendico con forza e con vigore, si ritraggono indignate di fronte ad una proposta di esclusione di questo genere.

Vi è poi, signor Presidente, un'altra perla che mi costerà chissà quali accuse anche da parte degli amici e compagni di Mario Signorino — ma non me ne preoccupo — ed è quella che sancisce l'esclusione dal condono

anche nei confronti di coloro che sono colpiti da quella legge incredibile, assurda, concernente l'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete. Ella ricorda quella legge del 1982, e ricorderà, signor Presidente, come fu approvata dal Parlamento. Altro che stato di necessità! Stato di soggezione, mi consenta e mi perdoni, ad una situazione nella quale chi, come il sottoscritto, avesse votato contro — come io feci — sarebbe stato ritenuto partecipe di chissà quale organizzazione segreta, P2, P3, P4 o chissà altro. A me la cosa non interessò perchè, grazie a Dio, la mia storia personale, o la mia storiella, è nota a tutti: mi ribello al pensiero che possa essere contenuta in un provvedimento di clemenza una esclusione di questo genere che certamente non onora il Parlamento italiano. Dal 1982 è passato qualche anno e le cose si possono ora vedere con maggiore serenità e certamente con maggiore obiettività.

Gli altri emendamenti riguardano la povera gente che ha commesso un reato contro la pubblica amministrazione. Non è detto infatti che questo tipo di reati debba essere commesso da grandi corrotti, da grandi peculatori. Vi è anche il piccolo vigile urbano, il piccolo vigile notturno che commette un reato di concussione o di peculato per 10 o 20.000 lire; ebbene costoro sono esclusi nella affermazione di due principi, entrambi poco nobili. Il primo è un pretesto, e giustifica l'esclusione in quanto della cosa si sta occupando in questo momento l'altro ramo del Parlamento: è un pretesto e come tale va energicamente respinto. L'altra giustificazione è che, per carità, non si può e non si deve toccare il reato contro la pubblica amministrazione perchè poi la gente pensa a chissà cosa. Sapessi quante sentenze, signor Presidente, sono state pronunciate nel nome popolo italiano nei confronti di Tizio, Caio o Sempronio imputati di concussione, di peculato o di corruzione perchè nella qualità di pubblico ufficiale (vigile urbano, guardiano notturno) hanno ricevuto 10 o 20.000 lire da Mevio per concedere un qualche favore. Costoro sono esclusi dall'indulto! Presidenti dei Gruppi parlamentari, colleghi senatori, facciamo davvero opera di giustizia!

Questi sono gli emendamenti che ho pre-

sentato e che non raccomando al voto dei colleghi perchè so che saranno respinti, ma che consegno al Parlamento, alla società italiana affinché — non amo le testimonianze — siano dimostrazione che almeno un senatore della Repubblica ha ritenuto in propria coscienza di adempiere quel mandato di cui ho parlato all'inizio.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, mi riferisco agli emendamenti 8.1 e 8.13, rispettivamente dei colleghi De Cataldo e Signorino, per esprimere brevemente il mio pensiero.

Non so, signor Presidente — e mi rivolgo ai colleghi giuristi qui autorevolmente rappresentati — se nelle leggi penali nate in un paese democratico sia postulato il reato che qui si vuole escludere dal beneficio dell'indulto. Credo che solo la condizione patologica di un Governo assolutista possa prospettarsi una patologia di questo genere, cioè la sovversione verso le istituzioni democratiche. Purtroppo la breve stagione della nostra storia democratica ha dovuto constatare che la sovversione o il tentativo di sovversione in questo paese c'è stato o per lo meno gruppi di uomini lo hanno potuto concepire. A mio parere questo tentativo è stato battuto dalla democrazia e nel rispetto delle sue regole. Quindi, secondo me, si farebbe torto alla consapevolezza democratica del popolo italiano mantenendo tale esclusione, per cui voterò a favore di questi emendamenti.

Voterò anche a favore degli emendamenti 8.11 e 8.14, che sono identici, perchè per la verità non posso votare contro dei fantasmi — non vi è infatti nulla di materiale in questo — e non posso condividere le ragioni dell'esclusione che, a mio parere, si propongono con una logica che ha del persecutorio.

Voterò invece contro gli altri emendamenti presentati dal collega De Cataldo.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Signor Presidente, egregi colleghi, cercherò di fare un intervento estremamente breve e conciso su tutti quanti gli emendamenti.

Non credo sia giusto affermare che la serie delle esclusioni dal beneficio dell'indulto che sono contenute nell'articolo 8 obbedisca ad un criterio di casualità. Nell'intervento che ieri ho svolto in quest'Aula, come del resto hanno fatto anche altri colleghi — mi riferisco, ad esempio, a quello del senatore Gallo, ma anche alle affermazioni del relatore — è stato posto in evidenza come la serie delle esclusioni potrà essere oggetto di discussione ma certamente obbedisce ad una scala di valori, che è stata pensata e ritenuta sulla base di scelte che il legislatore neppure in questa sede ha fatto per la prima volta ma che ha fatto fin dal 1978 e dal 1981 e in parte anche precedentemente.

Allora non è giusto, perchè non è esatto, affermare che qui ci si trova di fronte ad esclusioni di carattere casuale. Queste esclusioni riguardano, secondo una logica di sensibilità sociale, che a mio avviso è condivisibile, i reati contro la pubblica amministrazione, i reati più gravi contro la persona, in particolare quelli che aggrediscono direttamente la vita umana, i reati di terrorismo, e al riguardo vorrei aggiungere brevi considerazioni.

Non è vero che ogni reato di terrorismo è escluso dall'amnistia e dall'indulto: lo sono i più gravi reati di terrorismo, e questi non si riferiscono soltanto al periodo storico che ha vissuto il nostro paese nei cosiddetti «anni di piombo», ma anche ad episodi più recenti di terrorismo di altra natura e di ben altre matrici, che purtroppo sono ancora presenti nella realtà in cui viviamo.

Per quanto riguarda i reati associativi, non è esatto che siano esclusi dai benefici i reati di partecipazione alla banda armata, all'associazione sovversiva o all'associazione a scopo terroristico, perchè è soltanto l'organizzazione e la promozione di queste forme associative che è esclusa dall'indulto e non anche la semplice partecipazione. Inoltre, i reati in quanto aggravati dalla finalità di terrorismo sono compresi, se non tassativamente esclusi, nelle forme più gravi considerate.

Ma credo che soprattutto debba dirsi questo: che in materia di terrorismo storicamente considerato questo Parlamento è intervenuto e lo ha fatto attraverso la legge sulla dissociazione, come in precedenza era intervenuto con la legge sul pentitismo da terrorismo, in un modo che — ci auguriamo che la legge sulla dissociazione venga approvata al più presto dalla Camera e diventi quindi legge dello Stato — non può non ritenersi del tutto incisivo ed efficace.

E continua l'elenco: gli altri reati esclusi sono quelli contro la libertà sessuale, i reati di violenza sessuale ed infine credo sia giusto, dopo vicende che hanno turbato profondamente il nostro paese, avere escluso i reati che si riferiscono alla formazione e alla partecipazione ad associazioni segrete e, anche perchè venga mantenuto fermo il segno di origine di questa Repubblica, i reati che riguardano l'apologia e in genere la riviviscenza del fascismo.

La scelta quindi non è casuale: è una scelta mirata, motivata da ragioni profonde che riguardano la sensibilità sociale e, in parte, le ragioni stesse del nostro essere. Sullo specifico potrà discutersi o meno ma certamente non è una scelta che possa essere accusata di quell'incongruenza che altri colleghi hanno voluto citare.

Per quanto riguarda — e concludo — i reati contro la pubblica amministrazione, credo che in questi — come già è stato detto, anche dal senatore Martorelli — non sia tanto l'entità del danno che venga in considerazione per includerli od escluderli, quanto piuttosto il tradimento della fedeltà che è dovuta all'amministrazione pubblica, ai propri doveri e alle proprie funzioni di carattere pubblico.

Per queste ragioni, siamo per l'integrale approvazione dell'articolo 8 poichè esso ci sembra corrispondere ad una coerenza che non può facilmente essere messa in discussione.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, poichè sono intervenuti due compagni del Gruppo socia-

lista che, a titolo personale certamente, hanno dissentito dall'orientamento che il Gruppo ha manifestato con i suoi parlamentari, degnissimi, in Commissione giustizia, ritengo di dover prendere la parola a nome del Gruppo per espresso ed esplicito incarico affidatomi dal mio Capogruppo, per affermare che il Gruppo socialista voterà il testo varato dalla Commissione e non voterà gli emendamenti proposti, e non perchè, signor Presidente, onorevoli colleghi, non ci si renda conto che le considerazioni prospettate dal senatore Signorino o le valutazioni prospettate dal senatore De Cataldo con la sua estrema abilità non abbiano scalfito in nulla il nostro convincimento. Ci rendiamo conto delle valutazioni e delle argomentazioni portate in quest'Aula da tutti i colleghi, dal senatore Garibaldi per ultimo, ma non possiamo non tenere conto di altre considerazioni messe in luce testè dal senatore Ricci. Egli ha spiegato con lucidità le ragioni di queste esclusioni, che possono suonare probabilmente discordanti con una valutazione di disegno globale, perchè possono anche apparire certamente non in armonia con il concetto di indulto generalizzato per tutti coloro i quali abbiano subito una condanna. Però credo che in fondo le argomentazioni del senatore Ricci abbiano chiarito a sufficienza le ragioni di queste esclusioni. Vi è poi una ragione anche politica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo allontanarci dagli accordi raggiunti non soltanto tra i partiti di una maggioranza politica, ma tra tutti i Gruppi della Commissione, con l'esclusione soltanto del Partito liberale, e quindi credo che in questo momento non possiamo non ribadire la posizione di completa adesione al testo della Commissione. (*Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VITALONE, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è nettamente contrario all'accoglimento degli emendamenti 8.1, 8.13, 8.2 e 8.3.

Gli emendamenti 8.1 e 8.13 sono identici. Credo che il Parlamento abbia dedicato estrema attenzione al fenomeno del terrori-

smo, come ricordava il senatore Ricci, ed alle rotture che si sono avvertite all'interno delle organizzazioni eversive, incoraggiando la rimozione di ostruzioni su circuiti di ritorno, dapprima con la nota legislazione premiale fino alla legge n. 304 del 1982, e da ultimo organizzando proprio qui in Senato, attraverso un dibattito serrato e appassionato, una nuova apertura premiale, che è la legge cosiddetta sulla dissociazione che attende l'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ci siamo posti in un'ottica che ritengo non rimovibile: siamo partiti dall'idea che lo Stato forse non ha il diritto di esigere il pentimento di coloro che pure per lungo tempo hanno dato un contributo non sottraibile alla crescita di forme di violenza sanguinaria che hanno attraversato in maniera devastante il paese, ma ha almeno il dovere di esigere che vi siano dei segni percepibili, apprezzabili, obiettivamente rilevanti, del ripudio definitivo della lotta armata e della violenza come metodo di confronto politico. Credo che l'area all'interno della quale abbiamo definito, con sofferta fatica, le situazioni in presenza delle quali è possibile accordare per varie fattispecie associative un trattamento del tutto particolare, mirato a recuperare la devianza dei detenuti delle cosiddette aree omogenee, sia il massimo che si potesse fare ed è tutto in quel testo legislativo che abbiamo consegnato all'altro ramo del Parlamento.

Vorrei ulteriormente sottolineare che, addirittura, la fattispecie di partecipazione di cui all'articolo 270, secondo comma, è ricompresa nell'amnistia e che l'esclusione del condono riguarda la fattispecie aggravata del 270-bis ma non la fattispecie di cui all'articolo 270-bis, capoverso, che pur prevede un reato sanzionato con pena edittale non indifferente (da quattro a otto anni di reclusione).

Queste le ragioni della mia contrarietà ad ulteriori aperture premiali, che altererebbero gli equilibri così faticosamente tracciati con una ricerca legislativa attenta e mirata.

DE CATALDO. Non è un premio, è il condono!

VITALONE, *relatore*. Caro senatore De Cataldo, vorrei dirle che sostanzialmente non abbiamo organizzato una risposta diversa in

sede di dissociazione. Anche lì abbiamo inciso sulla fase esecutiva, anche lì abbiamo accordato delle sensibili riduzioni punitive, in presenza di determinati requisiti che significano, e debbono significare, un definitivo abbandono dei circuiti della lotta armata. Senza dimenticare che ancora nelle nostre aule di giustizia si celebrano processi contro imputati tra i quali persiste ostinato il rifiuto a riconoscere l'autorità dello Stato: i cosiddetti «irriducibili» che mantengono forti tensioni all'interno degli istituti penitenziari cercando di ricreare le premesse per esperienze che mi auguro non si debbano mai più ripetere.

Sulle attenuanti *ex* articolo 62, n. 4, che ineriscono a tutte le proposte emendative, dall'8.4 all'8.10: gli emendamenti riguardano i reati di malversazione, di concussione comune e militare, corruzione propria e impropria, peculato militare, malversazione militare. Senatore De Cataldo, colgo il senso profondo di alcune proposte che giudicherei estremamente interessanti se diversa fosse la sede e diverso fosse lo spazio del dibattito che vi si potesse dedicare (c'è addirittura la malversazione del portalettere!) Certamente si tratta di fattispecie marginali rispetto ad una complessiva valutazione dei disvalori che abbiamo recuperato all'interno dell'area di esclusione. Tuttavia, proprio per non modificare quella scelta alla quale abbiamo legato come a ragione di principio il nostro indirizzo, credo che tutta questa materia debba essere riesaminata in sede propria, come ho già avuto occasione di ripetere. Di qui le ragioni della mia contrarietà a tutte le proposte emendative, fino all'emendamento 8.10.

Rilevo, onorevoli colleghi, che alcune proposte, come quella dell'8.15, intendono eliminare completamente l'area della esclusione. È un discorso — e mi rivolgo in modo particolare al senatore Signorino — che abbiamo già abbondantemente esaminato ieri in sede di discussione generale ma, ancor prima, in sede di relazione scritta. Mi dichiaro quindi contrario anche agli emendamenti 8.14 e 8.12.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Gli emendamenti si possono raggruppare in due gruppi diversi, di cui uno è quello relativo alla eliminazione dell'esclusione dei reati contro la pubblica amministrazione e l'altro è l'eliminazione dell'esclusione dell'indulto per i reati associativi e inoltre vi è l'emendamento del senatore Signorino, che è globale.

Potrei limitarmi a dire, come dico, che per quanto riguarda quelli contro la pubblica amministrazione più volte ci siamo richiamati a un intendimento che ha trovato consensi sia nel Governo che nella Commissione, per rimettere cioè la materia al provvedimento che è attualmente all'esame della Camera. Noi cogliamo l'occasione, in questa sede, per auspicare che in effetti tale provvedimento, che è tra i più attesi per molteplici motivi, sia rapidamente portato a conclusione.

Per il secondo gruppo di emendamenti, non posso non condividere con il relatore il richiamo al provvedimento sulla dissociazione che è in corso di approvazione.

Mi si consenta peraltro, per quest'ultimo, di effettuare un'aggiunta: questa nostra mancata esclusione, che ha trovato la Commissione consenziente con il Governo, vuole anche significare che la nostra volontà fermissima non viene meno rispetto alla difesa costante di quei valori che costituiscono, in ultima analisi, il prezioso tesoro della libertà del nostro paese.

Per questo il parere del Governo è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore De Cataldo, identico all'emendamento 8.13, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.11.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, noi voteremo a favore degli emendamenti 8.11 e 8.14, a firma dei senatori De Cataldo e Signorino rispettivamente, sentendo il dovere innanzitutto di ringraziarli per l'atto di libertà che essi hanno offerto oggi in quest'Aula, in testimonianza del fatto che non tutto è spento in termini di verità nella Repubblica democratica italiana.

Voteremo a favore di questi emendamenti anche se non ne siamo i proponenti, ma il discorso che si è aperto su questo problema è un discorso che merita una brevissima considerazione.

E la considerazione che io rendo ai giuristi di questa Assemblea, che rendo agli uomini politici, che rendo ai rappresentanti del popolo è la seguente: quella legge che non viene compresa nell'amnistia e le cui fattispecie vengono escluse per una questione di principio, come ho sentito dire dal senatore Ricci, sono previsioni legislative che non hanno, nella pratica, alcuna attuazione, che non hanno alcun valore giuridico, che non hanno alcun effetto processuale; servono solo a tenere qualche volta in galera per qualche anno qualche ragazzo, qualche giovane, senz'altro significato.

Noi rivendichiamo invece, a dispetto di quella legge, un altro concetto che nessuna legge Scelba può colpire e cioè la nostra libertà di giudizio e di coscienza. Il fascismo non è soltanto regime: voi vi ostinate a che sia soltanto regime e lo avete voluto colpire e volete continuare a colpirlo senza riuscirvi! Il fascismo per noi è pensiero, il fascismo è ragione e metodi di vita, il fascismo per noi è un valore. (*Proteste dalla sinistra e dalla estrema sinistra*). In questo senso quindi, nell'esprimere il voto sull'emendamento del senatore Signorino e sull'emendamento identico del senatore De Cataldo, rivendichiamo un patrimonio di libertà concettuale che nessuna legge Scelba e nessuna pronuncia del Parlamento potrà modificare. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore De Cataldo,

identico all'emendamento 8.14, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

« Art. ...

(Indulto condizionato)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura indicata nel comma 1 dell'articolo 7 anche per le pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625, 628 e 629, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o minaccia siano commesse con armi che rientrano nella previsione dei commi primo e secondo degli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis del codice penale, e 648-bis del codice penale, alle seguenti condizioni:

a) che il condannato ne faccia istanza entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, se trattasi di persona già condannata a tale data;

b) che il fatto sia commesso da persona tossicodipendente perchè indottavi dalla necessità di procurarsi sostanze stupefacenti o in condizioni di menomata capacità di intendere e di volere determinata dall'assunzione delle sostanze predette;

c) che il tossicodipendente, anche se detenuto, abbia in corso, alla data di pre-

sentazione dell'istanza, un programma di recupero la cui idoneità sia certificata da una struttura sanitaria pubblica, ovvero sussistano elementi oggettivi che facciano ritenere già realizzato il recupero.

2. Quando è stata presentata l'istanza prevista dal comma 1, il pubblico ministero o il pretore può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto, ai sensi del comma primo dell'articolo 593 del codice di procedura penale, ovvero, quando il condannato non sia detenuto, può sospendere l'emissione dell'ordine di carcerazione fino a che sull'istanza non si sia definitivamente provveduto.

3. Nelle ipotesi previste dalla prima parte della lettera c) del comma 1, il giudice, quando applica l'indulto, determina le modalità di prosecuzione del programma di recupero e stabilisce le prescrizioni e i controlli necessari per assicurare l'effettiva prosecuzione dello stesso per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a due. I controlli possono essere delegati al servizio sociale, che in tal caso riferisce periodicamente al giudice e gli segnala tempestivamente le eventuali inosservanze o violazioni. Le modalità e le prescrizioni possono essere modificate nel corso dell'esecuzione del programma.

4. Ai fini dell'applicazione del beneficio il giudice, se necessario, dispone gli opportuni accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

5. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, all'articolo 8 e al comma 2 dell'articolo 9 ».

8.0.1

LEONE

LEONE. Ritiro l'emendamento 8.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 9.

(Indulto per le pene accessorie)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le

pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

È approvato.

Art. 10.

(Revoca dell'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

È approvato.

Art. 11.

(Disposizioni in tema di sanzioni sostitutive)

1. Se per effetto dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto deve cessare anche la esecuzione di pene sostitutive, il giudice, quando provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale, dichiara anche l'estinzione della pena sostitutiva e trasmette copia del provvedimento al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che provvede all'esecuzione del provvedimento.

2. Il pubblico ministero o il pretore possono disporre la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva anche prima che la cessazione della medesima sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dandone immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza indicato nel comma 1.

È approvato.

Art. 12.

(Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «8 giugno 1986» con le altre: «31 dicembre 1985».

12.1

PALUMBO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PALUMBO. Signor Presidente, sono convinto che una delle riforme di cui il Parlamento ha maggiormente bisogno è quella intesa ad attribuire alle Commissioni in sede redigente tutti i disegni di legge, riservando all'Aula solo le dichiarazioni di principio sul complesso dei provvedimenti. Questo è il motivo per il quale non ho contribuito ad appesantire o ad approfondire, secondo i punti di vista, i nostri lavori con numerosi emendamenti su ciascuna delle norme al nostro esame dal momento che questo meccanismo è stato posto in essere nella Commissione di merito, purtroppo inutilmente per il Gruppo liberale.

Tuttavia questa è una considerazione che vale *de lege ferenda*. Nella situazione attuale ho pensato di limitare al minimo l'intervento in Aula sulle ipotesi emendative. Ma ho pensato che fosse giusto per contrassegnare la fortissima contrarietà del Gruppo liberale alla estensione temporale che la Commissione di merito ha approvato portando dal 31 dicembre 1985 all'8 giugno 1986 il termine di riferimento del provvedimento, affermare ulteriormente in questa sede l'avviso contrario del nostro Gruppo.

Ho già espresso, nel corso del mio intervento in sede di discussione generale, il parere contrario del mio Gruppo al provvedimento nel suo insieme, ma vi è qualcosa su cui siamo ancora più contrari ed è il fatto che il provvedimento è stato temporalmente esteso, nel senso che il termine di riferimento è stato portato all'8 giugno 1986, quando di questo provvedimento si parlava nel paese già da molti mesi e certamente coloro che hanno commesso dei reati proprio nel corso dei quasi sei mesi aggiunti dalla Commissione, potevano ragionevolmente sperare che quei reati sarebbero stati ricompresi nel

provvedimento di amnistia che il Parlamento si apprestava a varare.

Credo che fra tutte le norme di questo provvedimento di amnistia e di indulto che abbiamo approvato in questa sede questa sia la meno opportuna, la più ingiusta, la più impopolare, quella che certamente farà sì che l'opinione pubblica esprima un giudizio profondamente e totalmente negativo sul lavoro che il Parlamento ha svolto in quest'occasione.

Pertanto chiedo all'Assemblea di confortare con il suo voto il ripristino del termine originario proposto dal Governo, quello del 31 dicembre 1985. Insisto quindi per la votazione del mio emendamento.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, ho già dichiarato nel corso della discussione generale la nostra contrarietà allo spostamento della data dal 31 dicembre 1985 all'8 giugno di quest'anno in coerenza con il voto che avevo espresso in Commissione contro la proposta di tale spostamento. Non ripeterò pertanto gli argomenti già esposti.

Devo solo ricordare che l'effetto annuncio dell'amnistia si è determinato quanto meno proprio a cavallo tra il 1985 e il 1986. Ritengo quindi che lo spostamento dell'efficacia per i reati commessi fino a tutto l'8 giugno 1986 sia un atto non consono allo spirito della norma della Costituzione, che vuole appunto che l'annuncio del provvedimento non induca a commettere nuovi reati chi confida nella possibile prossima amnistia.

Per tale ragione voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Palumbo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VITALONE, *relatore*. Confermo le ragioni che abbiamo già indicato nella relazione scritta a sostegno della scelta compiuta.

Vorrei replicare in garbata polemica con il collega Covi che, fra le tante possibili date, abbiamo scelto quella che il rispetto puntuale del precetto costituzionale dell'articolo 79 ci suggeriva. Poichè la proposta di delegazione non può riguardare fatti successivi alla presentazione in Parlamento dello schema legislativo sul quale il Parlamento è chiamato a decidere, abbiamo ritenuto di ancorare alla data dell'8 giugno 1986 la nostra indicazione.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, colleghi, il Governo riteneva e ritiene che l'indicazione contenuta nel disegno di legge che fu presentato fosse e sia quella più rispondente alle esigenze per motivi se non altro di opportunità, al di là delle valutazioni costituzionali. Tuttavia in questa sede si rimette alle indicazioni che la maggioranza dell'Assemblea vorrà dare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Palumbo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo. Parlo per fare una osservazione che mi pare di grande importanza.

Ho seguito attentamente questo dibattito: ebbene, tranne la relazione dotta e appassionata del collega Vitalone, al quale dobbiamo il massimo apprezzamento, e il forte discorso di ieri del senatore Gallo, nel quale sentimmo vibrare una convinzione profonda e passata al vaglio della coscienza morale, tranne queste due voci, non vi è stato nessuno che abbia detto bene di questa legge, non vi è stato nessuno che non abbia mosso le più gravi critiche a questa legge. Tuttavia i Gruppi si accingono tutti a votare una legge che hanno criticato. Alcuni degli stessi emendamenti che oggi sono stati rigettati — come quelli da me presentati sulla condizione apposta all'amnistia ed all'indulto — avevano una tale importanza giuridica e morale che non avrebbero dovuto essere passati sotto banco, come invece è stato fatto.

Voglio concludere ricordando che vi fu un tempo in cui si parlava di sentenze suicide (è vero, senatore Vassalli?); erano quelle in cui il dispositivo era in aperto contrasto con la motivazione. Noi da oggi consegniamo alla dottrina del diritto costituzionale una nuova figura: la legge suicida. Tale provvedimento porta un'impronta che naturalmente ci auguriamo sia manifestata *una tantum* in quest'Aula, confidando che il Senato possa riprendere i suoi lavori con quel senso di serenità e di deferenza alla verità che rispecchia ed esalta la sua funzione. In conclusione, dichiaro di astenermi dalla votazione.

GOZZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, mi permetterete una considerazione che penso trovi concorde gran parte dell'Assemblea: quanto sarebbe stato meglio se le fatiche settembrine della Commissione giustizia — e la ringrazio, signor Presidente, di averle più volte riconosciute — e questi tre giorni di dibattito in Aula fossero stati dedicati alla conclusione dei lavori sul nuovo

codice di procedura penale anzichè all'amnistia e all'indulto!

La nostra opposizione di principio è ben nota, ma questa volta aggiungiamo un'opposizione molto forte anche al metodo, al modo in cui si è pervenuti a questo provvedimento che questa sera il Senato si appresta a licenziare. Vi si è pervenuti attraverso voci e manovre di paternità non dichiarata, come disse un nostro comunicato alla stampa nell'aprile scorso, senza motivazioni soddisfacenti, ed anche in quest'Aula non abbiamo ascoltato motivazioni razionali e soddisfacenti del provvedimento. Tali voci e manovre erano volte a preconstituire, e hanno preconstituito, le condizioni politiche affinché il Governo prima — nel mese di giugno — ed il Parlamento poi — nell'autunno — varassero il provvedimento. Si è creata artificialmente un'attesa, uno stato di necessità, e dunque dell'amnistia e dell'indulto non se ne può più fare a meno e il Parlamento, nonostante la scarsissima produttività che lo contraddistingue, è occupato per mesi e con urgenza sull'amnistia e sull'indulto. Quelle voci e quelle manovre sono pertanto da attribuirsi a qualche occulto avversario delle riforme, a chi desidera continui la Repubblica prodiga di amnistie e avara di riforme.

Non motiverò ulteriormente la nostra opposizione di principio agli istituti dell'amnistia e dell'indulto certamente previsti dalla Costituzione, in quanto in abbondanza ne hanno parlato colleghi di altri Gruppi in questa discussione, Ministri hanno dichiarato la loro contrarietà, lei stesso, signor ministro Rognoni, ieri sera lo ha definito un istituto fra i più discussi della Costituzione, la 1^a Commissione ha espresso il suo parere fortemente condizionato. Voglio semplicemente ribadire che anche se per il futuro si potrà ancora parlare di amnistia — non pensiamo certamente a correzioni della Costituzione in tal senso — lo si potrà fare solo in quelle condizioni straordinarie a cui lucidamente il collega Ricci ieri sera alludeva: primo, a fini di pacificazione nazionale, in momenti di emergenza, successivamente all'emergenza stessa; secondo, e ci auguriamo siano solo questi in futuro, in momenti di scelte legislative che segnano una svolta radicale. Quando andrà in vigore il nuovo codice di procedura

penale, mi auguro presto, allora un'amnistia sarà razionalmente giustificata.

Per quel che riguarda l'indulto vorrei dire con molta forza che d'ora in poi provvedimenti d'indulto non si giustificheranno in alcun modo dato l'ampliamento apportato con una legge dello Stato, anche se non ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, alla liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Non si tratta di un indulto mascherato, ma di un indulto sistematico aperto a tutte le figure di reato senza esclusioni, sotto la discrezionalità del magistrato di sorveglianza in relazione ai criteri che la legge fissa. Vi posso dire per esperienza diretta, onorevoli colleghi, che i detenuti capiscono molto meglio l'eventuale esclusione dalla liberazione anticipata per giudizio del magistrato di sorveglianza in base al loro comportamento in carcere, che non le esclusioni di figure di reato dall'indulto di cui si è tanto discusso in quest'Aula.

Nel 1978 e nel 1981 il Gruppo della Sinistra indipendente si astenne; nel 1981, in modo particolare, si astenne perchè ottenemmo il varo del provvedimento che allora si diceva di depenalizzazione e lo sblocco in questo ramo del Parlamento del provvedimento relativo al giudice di pace, purtroppo non arrivato all'approdo legislativo.

Anche questa volta ci asterremo, per tre motivazioni essenzialmente: in primo luogo perchè è sopraggiunta prima l'approvazione della legge penitenziaria, e questo lo consideriamo un grande fatto positivo: la clemenza dello Stato inserita sistematicamente nell'ordinamento, non eccezionalmente in base a voci, manovre o interessi particolari che ad un certo momento sorgono e fanno in otto anni ben tre provvedimenti di amnistia e di indulto.

La seconda motivazione è che noi valutiamo molto positivamente il lavoro svolto dalla Commissione sia nel merito che nella forma, ossia nella ricerca che si è fatta di una adesione se non unanime, certamente a larga maggioranza, perchè provvedimenti di questo genere non possono essere certo il risultato di maggioranze risicate.

La terza motivazione è che sull'astensione — e la cosa non è molto frequente — il nostro Gruppo è stato unanime.

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUFFINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mai un provvedimento è stato sottoposto a tante perplessità, a riserve, anche ad autorevoli critiche da parte di tutti i Gruppi politici e credo che mai un provvedimento ottenga, nonostante queste critiche, riserve e perplessità, una approvazione larga, quasi plebiscitaria, quasi unanime del Senato. C'è da chiedersi perchè ciò avvenga. Credo di poter dare una risposta certo parziale ma valida.

Ci troviamo, onorevoli colleghi, in una obiettiva difficoltà del sistema, quasi in uno stato di necessità. Vi è uno sforzo riformistico in atto portato avanti prima dal ministro Martinazzoli e ora dal ministro Rognoni con decisione e fermezza, sforzo riformistico che va certamente incoraggiato. Alcune cose sono state fatte, altre sono in fase avanzata ed altre ancora in cantiere. Certo è che il cammino è ancora lungo ed irto di difficoltà poichè è urgente ed indifferibile affrontare alcune riforme fondamentali. Ne indico soltanto due: la riforma del codice di procedura penale e la riforma del codice di procedura civile.

È soprattutto urgente dotare il sistema giudiziario delle strutture — ieri il ministro Rognoni ci ricordava delle professionalità —, degli organici, delle disponibilità necessarie per ridare fiducia al cittadino nel sistema giustizia, fiducia che è certamente oggi incrinata per la lentezza eccessiva dei processi penali, per la lentezza esasperante dei procedimenti civili. Il presidente Leone ci ricordava che le decisioni delle cause civili dopo la precisazione delle conclusioni, cioè dopo una lunga, laboriosa, annosa istruttoria, vengono rinviate da quasi tutti i tribunali ormai a due anni, due anni e mezzo, forse tre anni di distanza.

Voi capite che è impossibile che il cittadino possa aver fiducia in un sistema di giustizia che, di fatto, giustizia non rende.

Nel concludere, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana desidero esprimere un

vivo compiacimento al relatore Vitalone per il modo, l'equilibrio, la saggezza, la capacità con cui ha affrontato questo ampio e articolato dibattito in Commissione, nel Comitato ristretto e in Aula; al collega Gallo per il suo saggio e autorevole intervento ieri in Aula; al presidente Vassalli, ed estendo l'apprezzamento a tutti i colleghi che, in sede di Comitato ristretto e in Commissione giustizia, hanno lavorato con alacrità e con impegno per giungere in tempi rapidi all'approvazione di questo provvedimento.

Ieri il ministro Rognoni nel concludere il suo apprezzato intervento ci ricordava che il provvedimento di amnistia e di indulto ha un carattere certamente circoscritto e parziale e che esso deve essere soprattutto considerato come un momento di un impegno di politica della giustizia ben più ampio ed articolato.

Il Ministro chiedeva al Parlamento una solidarietà «larga, ricca di contributi» — cito dal resoconto stenografico — «e di preziose suggestioni».

Il voto favorevole di questa sera da parte del Senato credo che possa essere di conforto all'azione del Ministro in questo importante e delicato incarico e le assicuro, onorevole Ministro, da parte del Gruppo della Democrazia cristiana l'impegno più intelligente e costruttivo nel portare avanti la complessiva riforma della giustizia. (*Applausi dal centro*).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se dovessi esprimere il voto a nome del mio Gruppo politico e parlamentare sotto l'impulso emotivo del gravissimo e doloroso fatto di sangue ieri verificatosi nella mia città di residenza, Acireale, laddove, a seguito dell'ennesima tentata rapina ai danni di un istituto bancario, un metronotte ha ucciso un bandito e, a sua volta, è stato barbaramente ucciso per vendetta da uno dei complici, pronuncerei un deciso no, considerato che la delinquenza e la violenza nel nostro paese non demordono,

anzi si accrescono con temerarietà, audacia, spericolatezza, arrecando alle istituzioni discredito sempre maggiore e nocimento di notevole entità, ed infondendo al cittadino turbamento psichico, timori e mera paura per l'incolumità fisica propria, dei cari e del prossimo, nonchè causando vive apprensioni, delusioni e rabbia, privando dell'aspirata serenità chi anela a vivere e operare onestamente e laboriosamente, senza soccombere di fronte alle intimidazioni e alla ferocia dei criminali.

Tuttavia, ragioni di ponderata valutazione del testo legislativo nel suo complesso, connesse e correlate alla esigenza di non deludere le ansie e le aspettative derivanti agli astretti ed ai loro familiari dal pregresso preannuncio dei nuovi provvedimenti di amnistia e di indulto, ci inducono a confermare il già annunciato voto di astensione.

Abbiamo più volte estrinsecato la netta contrarietà di principio della nostra parte politica agli atti di clemenza, specialmente quando questi sono ripetitivi, frequentissimi e periodici.

Tale nostro convincimento ancora una volta confermiamo perchè le esigenze di giustizia, la cosiddetta crisi della giustizia non trovano idoneo riparo nel ricorso a provvedimenti di amnistia e di indulto.

Non può seriamente affermarsi che la clemenza serva realmente ed efficacemente ad alleviare il sovraffollamento inumano delle carceri e ad una efficiente e valida riduzione od attenuazione dell'ingente carico giudiziario. A tutto concedere, potrà soltanto verificarsi l'esodo provvisorio dagli istituti penitenziari di qualche migliaio di detenuti con la probabilità del reingresso nei tempi brevi.

Parimenti, difettando rilevantemente le strutture giudiziarie in senso oggettivo e in senso soggettivo, il trasferimento di alcuni quantitativi di scartoffie da armadi o cassetti e l'accantonamento di essi in alcuni ambienti umidi e bui, laddove ammuffiranno, non serviranno certamente allo snellimento delle attività di giustizia davanti alle competenti autorità giudiziarie.

Dopo qualche mese tutto sarà come oggi, come prima, perchè, mancando i presupposti, persistendo le cause, difetteranno bene-

voli effetti ed i mali tenderanno all'incancrenimento.

Conseguentemente, pur registrando positivamente l'accoglimento da parte di questa autorevole Assemblea del nostro ordine del giorno, relativo all'annullamento dei crediti iscritti nel campione penale per il recupero delle spese di giudizio sino a concorrenza di lire 30.000, e l'accoglimento dell'emendamento concernente l'inclusione nell'amnistia dell'inquinamento organico di lieve entità derivante dalla lavorazione delle seppie nella zona di Chioggia e pur considerando che non pochi nostri emendamenti migliorativi, già accolti dalla Commissione giustizia, sono stati recepiti ed approvati dall'Assemblea, confermiamo il nostro voto di astensione formulando l'augurio che i provvedimenti di clemenza di questa sera non siano seguiti da altri in qualsiasi tempo, tanto meno nei tempi brevi, qualunque ne potrà essere la causale e qualunque ne potrà essere la materia. (*Applausi dall'estrema destra*).

SIGNORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORINO. Signor Presidente, signor Ministro e colleghi, sono contrario a questo provvedimento in linea di principio e quindi anche nel caso specifico. Sono contrario perchè ritengo inammissibile sul piano del metodo politico che un'intera Assemblea si dichiari quasi all'unanimità contraria ad un provvedimento e poi lo approvi quasi all'unanimità. Sono contrario perchè ritengo negativo il ricorso abituale a strumenti di intervento straordinario. È un problema che non riguarda soltanto la giustizia, ma ormai quasi l'intera area di governo della nostra società. Basti pensare al *deficit* del bilancio annuale dello Stato, mezzo ordinario di finanziamento delle spese correnti; basti pensare alla politica di intervento straordinario nel Mezzogiorno, provvedimento ormai ordinario che si ripete da trent'anni; basti pensare, fra gli altri settori, alla politica di interventi e di aiuto allo sviluppo che viene perseguita malgrado sia la letteratura sull'argo-

mento sia l'esito concreto degli interventi italiani dimostrino che gli effetti di questa politica non sono affatto positivi, e comunque anche questi interventi sono diventati uno strumento abituale per far politica.

Devo dire che non mi convincono più gli appelli a tener conto delle ragioni di opportunità per varare intanto il provvedimento, perchè la prossima volta di sicuro ci sarà e perchè ritengo che il ricorso agli strumenti straordinari non solo sia negativo in sè, ma precluda la riforma delle norme che andrebbero riformate e la risoluzione dei problemi di funzionamento completo che invece andrebbero affrontati.

Sono contrario a questo provvedimento anche perchè, una volta scelta la via del ricorso al provvedimento di clemenza, non si è fatto neanche un tentativo per tornare al modello costituzionale; mi riferisco quindi alla legge di delegazione che fissa grandi principi e indirizzi e non scende in una contrattazione dei reati specifici da escludere o da includere. Si è dato vita ad un prodotto che è sostanzialmente iniquo e lontano dalla Costituzione. Ho avuto l'impressione che il dibattito in quest'Aula ci sia stato e sia stato interessante; ma che non ci sia stato il salto ad un esame vero e proprio del provvedimento. Se fosse iniziato veramente, in termini reali, questo esame, il prodotto sarebbe stato notevolmente diverso e molti emendamenti non sarebbero stati bocciati. Ho l'impressione che se non ci fosse stata una rigida disciplina di Gruppo il provvedimento di clemenza o sarebbe stato bocciato o sarebbe stato varato da quest'Aula in una forma estremamente diversa e in una sostanza che oserei definire con carattere meno iniquo e anticostituzionale di quello che presenta il provvedimento di esame, almeno per alcune ipotesi che io ritenevo positive tanto da proporle all'attenzione dell'Assemblea con emendamenti.

Capisco che in questo campo basta richiamarsi al modello costituzionale o ad un'esigenza di coerenza elementare dei Gruppi parlamentari per essere sospettato di voler favorire un corrotto o non so che cosa; nel mio caso, per esempio, fra le altre accuse di sicuro mi verrà mossa quella di filofascismo.

Ma, a parte il fatto che secondo me ormai bisognerebbe istituire l'albo nazionale dei fustigatori di costume, ciò che maggiormente mi preoccupa è che il Parlamento non ha agito in questa occasione in uno stato di necessità, perchè c'era il famoso effetto-annuncio, ma ha agito con una reticenza e un timore delle reazioni dell'opinione pubblica che veramente introducono un elemento di preoccupazione sulla capacità degli organi legislativi di acquistare una sicurezza, una forza politica minima per poter svolgere la loro funzione. Questa è una denuncia di un problema assai più generale, ma credo che sia l'unica conclusione veramente negativa che suggerisce il modo in cui si è svolto questo esame.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, signori del Governo, signori senatori, abbiamo avuto già modo di chiarire in Commissione la posizione del Partito social-democratico sul disegno di legge in oggetto, essendosi registrate talune prese di posizione, anche autorevoli, di segno contrario al provvedimento, vuoi per motivazioni di fondo, vuoi per contestazioni specifiche che hanno portato ad accreditare presso l'opinione pubblica l'immagine di un partito contrario all'amnistia o, quanto meno, incerto sul da farsi. Abbiamo quindi precisato in quella sede che, essendo stato il provvedimento approvato a suo tempo dal Consiglio dei ministri con il benestare dei tre Ministri socialdemocratici, tra i quali il segretario del partito, non vi poteva essere motivo alcuno di incertezza sulla autenticità della adesione del nostro partito. Questa sera non mi resta quindi che confermare l'orientamento favorevole del nostro Gruppo.

Eventuali voci di dissenso, se si leveranno nell'altro ramo del Parlamento, rientrano in quella libertà di espressione e di manifestazione del proprio orientamento politico che civilmente e democraticamente viene accettata e garantita per provvedimenti legislativi che coinvolgono anche questioni strettamen-

te tecnico-giuridiche, oltrechè questioni di ordine superiore. Tra quelle più volte rievocate sono i principi dello Stato di diritto e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, astrattamente condivisibili e sostenibili. Dico astrattamente perchè se in linea di principio plausibili sono le voci di dissenso o del rassegnato e maltollerato assenso — il relatore diligentemente ha ricordato a suo tempo taluni pronunciati della Corte costituzionale e mutevoli orientamenti della dottrina — vi è nel provvedimento, venendo al concreto e nel testo rassegnato dalla Commissione, tutto quanto è necessario per dividerlo in larga misura, nonchè per trarre dallo stesso, almeno nell'attuale momento storico, ulteriore motivo di legittimazione di questo istituto tanto bistrattato.

Sarò quindi tra i pochissimi che affronteranno il tema senza complessi di colpa e senza timori di impopolarità, non essendo ovviamente un assertore della perennità dell'istituto dell'amnistia nel nostro ordinamento, ma essendo invece un assertore della necessità, se non della ineluttabilità, dello stesso, nell'attuale momento politico-sociale.

Anche nel dibattito di ieri abbiamo sentito ripetere un vecchio adagio: l'amnistia non risolverà mai i problemi della giustizia. Ma c'è forse qualcuno che ha mai pensato o affermato che mali vecchi e radicati possano essere guariti con un provvedimento di modesto respiro e limitato negli effetti, quale quello in discussione? Resta allora una questione di principio o di coerenza nei principi, che sono sempre gli stessi principi che si richiamano a quei pronunciati della Corte costituzionale e a quegli orientamenti della dottrina di segno contrario all'utilizzazione dell'istituto e il cui ripetuto richiamo, come tempestivamente ha osservato il senatore Vitalone, finisce con l'assumere un sapore retorico.

Ma io mi chiedo: non seguiamo e rispettiamo anche noi dei principi, quando sosteniamo un provvedimento che ha dignità costituzionale, che è stabilmente insediato nel nostro sistema penale da alcune decine di anni e che è stato adottato dalla nostra giovane democrazia per ben ventotto volte, in momenti storici e politico-sociali anche migliori

dell'attuale? Certo, resta valida e degna di tutela l'aspirazione di chi auspica che il nostro sistema giudiziario si avvicini il più possibile ai livelli previsti dalla nostra Carta costituzionale fino ad identificarvisi. Ma è impensabile che chi è mosso da questa speranza e vuole procedere verso questi ambiziosi traguardi insista nel sostenere che è necessario cominciare con il rimuovere o con il neutralizzare proprio un istituto che, bene o male, consente almeno un paio di risultati sicuri ed apprezzabili, anche se limitati nel tempo: l'alleggerimento delle pendenze giudiziarie, il decongestionamento degli istituti di pena. Sarebbe come curare la polmonite imbavagliando il malato e compromettendone ancor più le vie respiratorie.

Per perseguire questi obiettivi alti ed ambiziosi bisogna scegliere la strada giusta: correre sulla via delle grandi riforme (prima fra tutte quella del codice di procedura penale), avendo, bene inteso, provveduto a rinvigorire organici e strutture, dopo di che potremmo trovarci, quasi senza accorgercene, di fronte ad una morte indolore e quasi naturale dell'istituto.

Ma restando alla precarietà dell'oggi, e prima di sperare in un domani migliore, occorre considerare che questa amnistia — come le precedenti, del resto — non è il prodotto di un capriccio del caso, ma è invece figlia del tempo e della condizione che sta vivendo il nostro paese.

Esistono sicuramente fatti e situazioni nel tessuto della nostra società, sia a livello di istituzioni (con le ben note disfunzioni e carenze nel settore della giustizia) sia a livello di rapporto tra i cittadini (molte volte assai distanti fra di loro per condizione e cultura), di una varietà e complessità tali da rendere non perfettamente equo — se non discriminatorio — il precetto penale.

Annotazioni, queste, poste in gran rilievo nelle motivazioni del disegno di legge governativo e che debbono essere condivise sia nella parte in cui vengono rilevati gli effetti negativi della mancata approvazione dei nuovi codici e delle disfunzioni e difficoltà cui hanno dato luogo le leggi sulla competenza e sull'appello penale, sia nella parte in cui viene affermata tutta la vasta problema-

tica sulla insufficienza e carenza degli istituti di pena, la cui clamorosa evidenza ha consentito al senatore Vitalone di dubitare seriamente sulla funzione rieducatrice della carcerazione.

Annotazioni che giustificano ampiamente, per esempio, l'ingresso nel testo proposto dalla Commissione di taluni reati (la violenza privata e il blocco stradale) che certamente riflettono fedelmente situazioni esistenti in gran parte del paese.

In particolare nel meridione dobbiamo fare i conti pressochè quotidianamente sia con il naufragio di iniziative di industrializzazione nel Mezzogiorno sia con le mai sopite calamità naturali.

Certo, a fronte della complessità del provvedimento nella parte in cui prevede numerose ipotesi di esclusione soggettiva ed oggettiva, sia per l'amnistia che per l'indulto, grande potrebbe restare il rammarico di non aver tentato una amnistia di pochissimi articoli, una amnistia di tipo celebrativo che oggi come oggi potrebbero permettersi — almeno in teoria — pochi paesi al mondo.

E non vi è dubbio che una soluzione siffatta rappresenterebbe — almeno in apparenza — il massimo del rispetto del principio della legalità e della uguaglianza, come è altrettanto certo che risulterebbe però, nella sostanza, irrealistica ed impraticabile.

Proprio la sussistenza di quelle ragioni che ci hanno indotto a sostenere l'adeguatezza dello strumento legislativo nell'attuale momento politico-sociale del nostro paese, ci avrebbe condotto inevitabilmente, con l'adozione di un meccanismo troppo stringato e conciso, proprio per la diversità delle situazioni soggettive ed oggettive presenti nel nostro tessuto civile cui si faceva riferimento prima, alla probabile violazione di importanti principi costituzionali.

Una legge uguale per tutti resterebbe «uguale» solo sulla carta ma non nella sostanza e comporterebbe il rischio di non curare i mali che ci sono, incoraggiando fenomeni di delinquenza settoriale e qualificata, massicciamente presenti nel nostro paese.

Queste sono le ragioni di fondo che ci consentono di aderire responsabilmente al disegno di legge in esame.

Molte, forse troppe cose potrebbero o dovrebbero essere ancora dette, specie su problemi e punti specifici del testo, ma la nostra valutazione complessiva e definitiva è nella direzione di conferire al provvedimento (per le ben note motivazioni evidenziate un po' da tutte le parti) una valenza essenzialmente politica, di fronte alla quale le questioni ulteriori — peraltro di tutto rispetto e di grande dignità — non possono non cedere il passo. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il voto dei senatori comunisti al provvedimento di amnistia e di indulto sarà un voto favorevole e senza esitazioni.

Il nostro giudizio sul testo, come poi tornerò a dire, è complessivamente positivo e questo riguarda la base offerta dal disegno di legge del Governo e riguarda, in particolare, il lavoro, che ha portato netti miglioramenti, compiuto dalla Commissione giustizia del Senato, peraltro in un periodo di tempo relativamente breve. La Commissione ha onorato il suo impegno.

E da questo vorrei trarre una prima considerazione che non credo sia marginale, soprattutto in materia di giustizia, vale a dire che quando le forze politiche in Parlamento si applicano ai problemi reali e alla ricerca di soluzioni adeguate il risultato è positivo. Ma su questo non voglio insistere. Mi interessa dire piuttosto che, in realtà, nella stessa discussione degli emendamenti, sono rievocate critiche che, a ben vedere, vanno mosse non tanto all'idea di amnistia in sé in questa situazione nè al provvedimento al nostro esame, quanto a una più generale situazione dell'amministrazione della giustizia che ci porta a legiferare in uno stato per così dire di necessità. Non penso solo ai problemi dell'amministrazione giudiziaria; penso a situazioni, tuttora drammatiche, di ordine pubblico, come quella di Palermo.

L'assassinio mostruoso del piccolo Claudio Domini, avvenuto ieri in quella terra che già vide gli eccidi di Terranova, di Costa, di Mattarella, di La Torre, di Dalla Chiesa, di Chinnici, credo ci richiami ad un problema di dimensioni e di spessore gravissimi, che certo non è solo di ordine pubblico, ma che riguarda la stessa direzione politica del nostro paese e che purtuttavia evoca anche problemi, necessità, impegni per l'ordine pubblico democratico e per l'amministrazione della giustizia.

Il fatto che oggi sia così acuta, così accesa nel paese e non solo fra gli operatori della giustizia la discussione sulle strutture, sulle norme di rito e di merito e sugli ordinamenti non è senza significato. Ed è importante il fatto che il Ministro se ne sia fatto eco dicendo che occorre imprimere una netta svolta.

In realtà, come bene documentava il collega Ricci ieri durante la discussione generale, questo provvedimento è in un certo senso la spia non solo della vetustà di una serie di norme, ma delle disfunzioni dell'amministrazione della giustizia. E il frequente reiterarsi di provvedimenti di amnistia sottolinea il fatto che si tratta di fenomeni ormai endemici.

Vi è in questo senso una parabola discendente rispetto al segno che ebbero, ad esempio, le amnistie del 1968, del 1970, con le quali si poneva rimedio a fatti precisi, cioè al divario fra vecchie norme e vecchie applicazioni di quelle stesse norme e fatti esplosivi nuovi, come le lotte operaie e studentesche. Il fatto di circoscrivere la materia in quell'ambito indicava che si vedeva in quelle amnistie dei provvedimenti di passaggio a qualcosa di più organico che ne rimuovesse le cause. Invece la materia delle amnistie si è via via dilatata per diventare in qualche modo un correttivo alla faticosità, ai ritardi, alle disfunzioni dell'amministrazione della giustizia.

Ferma restando questa denuncia che da parte nostra è stata molto decisa, soprattutto per bocca del collega Ricci in Commissione e in Aula, abbiamo fin dal primo momento — e credo che il Presidente ce ne possa dare atto — dichiarato, nel momento in cui il disegno di legge del Governo è stato presen-

tato, la nostra disponibilità a un esame che è stato faticoso e complesso, ma il cui esito è stato positivo. Certo è una disponibilità che abbiamo con fermezza — e abbiamo fatto bene — fin dall'inizio della discussione, anzi prima ancora del suo inizio, condizionato al fatto che vi fossero nei contenuti un rigore e dei limiti molto precisi. L'*iter* ha confermato che quella nostra scelta di contenutezza e di rigore era giusta. Il fatto che si sia costituita una larga maggioranza in Commissione e in Aula sul testo lo prova.

Sottolineiamo che questo provvedimento, a differenza di altri, dato il maturarsi e la esplosività dei problemi, deve e può effettivamente essere non una partita che si chiude, ma la vigilia di una stagione di riforme precise e incisive. In questo ambito vorrei collocare il problema che hanno sollevato i colleghi del Gruppo liberale relativamente alla decorrenza. Siamo stati in maniera convinta favorevoli alla decorrenza testè approvata in quanto riteniamo che, dato che al provvedimento si è giunti dopo annunci copiosi, dopo gravi e — a mio parere — irresponsabili ritardi del Governo, errato sarebbe stato scaricare sull'amministrazione della giustizia esitazioni e inadempienze che si verificavano in sede politica, anzi più specificamente in sede governativa.

In conclusione, anche le vicende di questi giorni ci confermano che, se è vero come è vero che nell'amministrazione della giustizia vi sono fattori di degrado, in molti casi addirittura di paralisi, si avverte pure la presenza di energie positive disposte a battersi per l'applicazione coerente delle nostre leggi. Spetta a noi, al Parlamento operare una riforma incisiva degli ordinamenti, delle norme di rito e di merito affinché si circoscrivano — come ieri diceva il compagno Ricci — l'area e le forme della tutela non solo penale, in modo che vengano affermati con maggiore chiarezza i nuovi valori penalmente tutelati. Tale prospettiva, a mio avviso, non annulla la positività, seppure circoscritta ma precisa, del provvedimento al nostro esame, anzi in questa prospettiva più generale tale provvedimento assume una sua plausibilità e una sua efficacia.

Pertanto è nostro auspicio che l'*iter* succes-

sivo possa essere rapido come lo è stato in questo ramo del Parlamento. (*Applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni*).

CASTIGLIONE. Domado di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Il Gruppo socialista voterà a favore del provvedimento. Negli interventi che i rappresentanti del nostro Gruppo hanno avuto modo di svolgere precedentemente avevamo ampiamente riconosciuto la fondatezza, la necessità e l'urgenza dell'iniziativa governativa relativa alla presentazione al Parlamento di questo disegno di legge di delega per la concessione di amnistia e di indulto. Occorreva infatti porre rimedio alla situazione di pesantezza presente nel settore della giustizia dovuta tra l'altro al numero dei procedimenti in corso (che stanno ingolfando i tribunali e le preture) e alla necessità di creare un esodo dei detenuti dalle carceri, anche se — dobbiamo ricordarlo — abbiamo appena varato una buona legge penitenziaria. Vi sono comunque altre ragioni che costituiscono motivi di ingorgo nello sviluppo dell'ordinamento giudiziario italiano, ragioni che hanno portato il Governo ad assumere la citata iniziativa.

Tuttavia, a conclusione del dibattito e del confronto che si è svolto in quest'Aula, non possiamo non riconfermare quelle perplessità che già il presidente del nostro Gruppo, senatore Vassalli, ebbe motivatamente ad esprimere nel corso della discussione generale. Quanto è accaduto nella discussione degli emendamenti conferma tali perplessità.

Infatti un provvedimento quanto più è straordinario, quanto più è eccezionale tanto più dovrebbe ispirarsi a criteri generali, predeterminati, che non creino occasione di casistiche particolari nè di scelte oggettive o soggettive, nè creino casi di inclusione o di esclusione, come accade in questo provvedimento anche rispetto a quelli approvati nel 1978 e nel 1981.

Il principio fondamentale che dovrebbe sovrintendere in materia di amnistia e di indulto dovrebbe far riferimento, per la gra-

vità e per il limite di applicabilità di provvedimenti di clemenza, al tetto della pena edittale risultante per i vari reati nel nostro ordinamento dal codice penale e dalle leggi speciali. Tanto più ci si allontana da questo criterio generale, tanto più si rischia di creare sperequazioni, situazioni di diversità e, in sostanza, anche di ingiusta diversificazione di trattamento.

Purtroppo non abbiamo eliminato queste cose; qualche insoddisfazione rimane in noi rispetto ad alcune situazioni che avevamo ritenuto di richiamare, nonchè ad altre situazioni che i colleghi con i loro emendamenti avevano sottoposto all'Assemblea. È stato certamente il Governo con il suo disegno di legge a creare una congerie di casi, di inclusioni e di esclusioni, e direi che anche in Aula il Governo non è stato troppo duttile nel considerare alcune particolari situazioni da noi richiamate.

La Commissione ha ben lavorato, ha cercato di correggere e di migliorare il testo, e possiamo sottolineare con soddisfazione che alcune ipotesi come quella dell'amnistia condizionata o dell'indulto condizionato, che avrebbero creato ulteriori complicazioni nell'applicazione della legge di amnistia e indulto, sono state scartate. Sottolineiamo positivamente la estensione ai reati in materia di violenza privata, di blocco stradale e resistenza a pubblico ufficiale quando risultino connessi a manifestazioni sindacali o a situazioni di tensione sociale e abitativa, perchè ne ravvisiamo le ragioni sociali che la giustificano.

Vorrei fare un'ultima considerazione in ordine allo spostamento della data. La questione è estremamente soggettiva perchè spostare la data di tre o sei mesi, o di un mese, determina una sperequazione di trattamento per chi il giorno prima o il giorno dopo del termine fissato dalla legge abbia commesso qualche reato. Le perplessità espresse dal presidente Vassalli, che anch'io intendo richiamare, nascono dal fatto che non appare del tutto giustificata la modificazione della data prevista dal testo governativo, portando all'8 giugno del 1986 il termine di applicabilità della legge. Diciamo in sostanza che si è usato un criterio molto soggettivo nella de-

terminazione della data di applicazione dell'amnistia e dell'indulto.

Il Gruppo socialista intendeva richiamare e ribadire queste perplessità pur annunciando il voto favorevole sul provvedimento, e ci auguriamo che le riforme annunciate, alle quali il Governo si è richiamato ribadendo il suo impegno e la sua volontà di portarle avanti, creino condizioni tali per cui nell'ipotesi di provvedimenti di questa natura non si ricorra più ad una serie di inclusioni o di esclusioni di natura soggettiva o oggettiva, ma si torni al fondamentale concetto della pena edittale come elemento determinante la gravità o meno di un reato, tale da poterla o meno includere in un provvedimento di amnistia. Se attraverso l'attuale ordinamento ci sono situazioni che non danno la giusta misura che ormai si è venuta configurando nella realtà sociale del paese circa la gravità che oggi si attribuisce ai reati con la pena edittale, in quanto diversa dovrebbe essere considerata attraverso un'altra valutazione della pena, è auspicabile che si facciano tali riforme ritornando alla via maestra cioè al riferimento al principio generale, sicuro e certo che garantisce i cittadini che non si facciano distinzioni secondo condizioni particolaristiche o soggettive o sotto l'influenza di alcune spinte momentanee, ma che viceversa i provvedimenti di clemenza siano ispirati a criteri oggettivi e certi in cui tutti possano ritrovarsi e sui quali nessuno possa esprimere critiche e diversità di valutazione.

Sono queste le considerazioni che a nome del Gruppo socialista ho inteso fare nel momento in cui annuncio e ribadisco il voto favorevole del Gruppo stesso al provvedimento. (*Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra*).

PALUMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avendo già illustrato a lungo martedì sera — *vox clamantis in deserto*, deserto quasi fisico — le motivazioni contrarie del

Gruppo liberale rispetto al provvedimento di amnistia e di indulto, potrò evitare ora di dilungarmi in questa dichiarazione di voto che formulo a nome del Gruppo liberale.

Mi limiterò quindi ad osservare con qualche preoccupazione che pochi provvedimenti come questo al nostro esame hanno sofferto di tanti dissensi verbali e hanno paradossalmente goduto di quasi altrettanti consensi concreti. Credo che se questo metodo di approccio ai problemi si consoliderà, finirà per apparire del tutto giustificato lo scollamento tra paese reale e paese legale che da più parti si denuncia con preoccupazione e che nel nostro caso, io credo, si spinge fino al limite della incomunicabilità.

Il paese reale non capisce e non può capire come si faccia ad approvare quasi unanimemente un provvedimento nei cui confronti vengono al contempo manifestate così tante riserve: in sede costituzionale (mi riferisco al parere della Commissione affari costituzionali del Senato), in sede politica (mi riferisco alle dichiarazioni, da più parti, quasi da tutti, rese in questi mesi di dibattito), in sede parlamentare (e credo che anche l'occasione di oggi ce ne abbia dato conferma).

Il Gruppo liberale, che ama essere consequenziale, facendo cioè seguire alle parole e alle affermazioni di principio i fatti e quindi anche le decisioni parlamentari, e che pertanto si comporterà così anche in questa occasione, si esprime, mio tramite, contro l'approvazione del provvedimento al nostro esame, che giudica costituzionalmente non corretto, giuridicamente errato, politicamente non opportuno. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Con l'occasione anch'io mi unisco a tutti coloro che hanno giustamente ringraziato il Presidente della Commissione, il relatore e tutti coloro che si sono adoperati. Non estendo il ringraziamento al Governo perchè non è di mia competenza: ci penseranno i carcerati! (*ilarità*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come i colleghi sanno, abbiamo all'ordine del giorno ancora quattro provvedimenti. A fare gli ottimisti, meno di due ore non impieghiamo. Siamo allora di fronte ad una scelta.

Il Senato potrebbe tenere seduta domattina, come per la verità prevede il calendario. I vari provvedimenti possono essere sollecitati da coloro che vi hanno interesse; inoltre c'è un decreto-legge da convertire che scade il 30 ottobre e che deve passare all'esame della Camera.

Considerato peraltro l'impegno oggi profuso dall'Assemblea, propongo di togliere ora la seduta e di non tenere quella di domani, se non altro come ristoro alla Commissione per le vacanze che ha perduto, dando così un segno di riconoscenza tangibile. Per martedì può essere convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per decidere come inserire nel calendario dei lavori della prossima settimana i disegni di legge oggi rinviati, conciliando così le varie esigenze. Infatti ho sentito tutte le parti ma, al di fuori di questa, soluzioni che non significhino un eccessivo protrarsi della seduta in corso non ci sono!

Pertanto, non facendosi osservazioni, rimane stabilito che la seduta di domani non avrà più luogo e che la prossima seduta si terrà martedì prossimo alle ore 17, con all'ordine del giorno lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni; nel pomeriggio della medesima giornata sarà la Conferenza dei Capigruppo a deliberare in ordine ad una nuova e adeguata definizione del calendario dei lavori.

Tutto questo sempre in segno di riconoscenza per le quattro e più ore che oggi tutti hanno dedicato a questo complicatissimo problema.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MARINUCCI MARIANI, BUFFONI, CASTIGLIONE e VELLA. — «Modifiche agli articoli 104, 133,

160, 165, 166, 167, 169, 171 e 185 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e successive modifiche» (1988);

PETRARA, SALERNO, GIURA LONGO, D'AMELIO, CONSOLI, CANNATA, CALICE, SCARDACCIONE, VALENZA, ARGAN, VOLPONI, DE CATALDO, DI CORATO, FELICETTI, SIGNORINO, SCAMARCIO, VISCONTI, PUPPI, CANETTI e LOPRIENO. — «Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli *habitat* rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle "gravine"» (1989).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) il senatore Lai ha presentato la relazione sul disegno di legge: Consiglio regionale della Valle d'Aosta. — «Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti» (250).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. Il senatore Canetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01487 dei senatori Cascia ed altri.

Interpellanze, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

URBANI, *segretario*:

MILANI Eliseo. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che le forze armate del Nicaragua hanno abbattuto in una zona del Sud del paese un aereo da trasporto C-113 con un ingente carico di armi evidentemente dirette alle forze di guerriglia antigovernative (i *contras*) e che l'unico sopravvissuto

dell'equipaggio è risultato essere il cittadino statunitense Eugene Hasenfus;

considerato:

che secondo i documenti trovati in possesso di Hasenfus, peraltro confermati dai più autorevoli organi di stampa statunitense, questi sarebbe un consigliere militare in servizio nel Salvador;

che in ogni caso le ipotesi diverse che sono state avanzate dalla stampa e dalle stesse autorità di Washington (missione «riservata» della CIA o addirittura missione «privata» di gruppi estremisti nordamericani) coinvolgono la responsabilità internazionale del Governo degli Stati Uniti;

rilevato che simili azioni rappresentano una evidente e grave violazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 21 dicembre 1965, n. 2131/XX (Dichiarazione sull'inammissibilità di interventi e ingerenze negli affari interni degli Stati), nonché delle risoluzioni n. 2625/XXV (Dichiarazione dei principi del diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite) e n. 3314/XXIX (Definizione del concetto di aggressione),

gli interpellanti chiedono di sapere quali passi il Governo italiano abbia intrapreso o intenda intraprendere nei confronti del Governo alleato degli Stati Uniti d'America affinché cessi ogni ingerenza militare o indiretta nei confronti del Nicaragua, anche alla luce delle esigenze di nuova distensione internazionale, la cui speranza è alimentata dal prossimo vertice di Reykjavik.

(2-00531)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

URBANI, segretario:

BONAZZI, PECCHIOLI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei*

ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro. — Premesso:

che il 23 settembre 1986 si è concluso un accordo in base al quale la Salva Finance s.a., società estera della Ifil, a sua volta controllata dalla IFI, quest'ultima correntemente definita «cassaforte di famiglia» degli Agnelli, ha acquistato dalla Libyan Arab Foreign Investment Company tutte le azioni da queste possedute nella FIAT s.p.a. per il prezzo di 3 miliardi di dollari;

che gli interroganti non intendono in questa sede esprimere un giudizio sull'opportunità della operazione dal punto di vista della politica industriale e dei rapporti con l'estero, ma chiarirne le modalità;

che le azioni ordinarie della FIAT hanno raggiunto, il giorno dell'accordo, il prezzo di lire 16.600 per discendere poi rapidamente, tanto che il 2 ottobre venivano quotate a lire 14.600;

che nell'ambito di questa operazione Mediobanca si è dichiarata disponibile a emettere tre prestiti obbligazionari convertibili rispettivamente in azioni ordinarie e di risparmio Toro Assicurazioni, in azioni ordinarie SAES e in azioni ordinarie MITO per un importo complessivo di 1.565 miliardi di lire;

che i tre prestiti saranno emessi a dieci anni (per 1.231,5 miliardi all'1,5 per cento, per 130,5 miliardi al 3 per cento e per 203 miliardi al 3 per cento) e saranno integralmente sottoscritti dalla Sacind s.p.a., controllata dalla FIAT s.p.a.;

che Mediobanca d'altra parte concederà alla Ifil un prestito a dieci anni e prefinanziamenti a diciotto mesi per l'importo di lire 1.565 miliardi al tasso del 2,60 per cento, ricevendo in pegno le azioni Toro, SAES e MITO, nelle quali potranno essere convertite le obbligazioni emesse da Mediobanca;

che a conclusione dell'operazione la famiglia Agnelli mediante IFI e Ifil aumenterà la sua partecipazione alla FIAT s.p.a. dal 32,6 al 40,1 per cento, utilizzando a questo fine il danaro fornito dalla FIAT tramite la Sacind con la sottoscrizione del prestito obbligazionario a un tasso particolarmente modesto, mentre alla FIAT sarà trasferito il controllo di Toro, SAES e MITO,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero che nei giorni antecedenti la conclusione dell'accordo tra la Salva Finance s.a. e la LAFICO vi siano stati massicci acquisti di azioni FIAT;

da chi e per conto di chi siano stati effettuati;

quale sia il risultato netto finale delle operazioni intermedie da Mediobanca per le società controllate dalla IFI e in particolare per la Ifil e per la FIAT s.p.a.;

se tale risultato e le condizioni concordate siano in linea con quanto praticato per analoghe operazioni nel mercato finanziario e internazionale;

per quali ragioni, nell'ipotesi che le condizioni, come parrebbe, siano del tutto eccezionali, Mediobanca abbia ritenuto di proporle;

se nella vicenda si siano verificate fattispecie di acquisto di azioni proprie e se non ritengano che l'operazione sia stata condotta prescindendo, sacrificandoli, dagli interessi degli azionisti di minoranza della Ifil e della FIAT s.p.a.;

quale sia il giudizio del Governo sui trasferimenti di azioni FIAT, Toro, SAES e MITO rispetto all'esigenza di rendere effettivamente trasparente e concorrenziale il mercato dei valori mobiliari.

(3-01491)

GRAZIANI, FELICETTI, CASCIA, MARGHERITI, CARMENO, COMASTRI. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che non sembra sia stata ancora approntata una tecnologia capace di depurare, riportandole nei limiti tabellari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), le acque reflue dei frantoi oleari;

che il comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, di cui all'articolo 3 della legge n. 319 del 1979 e all'articolo 17 della legge 19 dicembre 1979, n. 648, ha introdotto, con delibera dell'8 maggio 1980, ulteriori difficoltà includendo — con norma che realizza una disparità di trattamento del tutto ingiustificabile in rela-

zione alla finalità di tutela delle acque dall'inquinamento — una discriminazione tra aziende che gestiscono frantoi oleari non sulla base delle dimensioni degli impianti ma sulla base della provenienza delle olive, ditalchè le aziende che moliscono almeno i due terzi di olive proprie rientrano tra gli insediamenti civili i cui scarichi sono agevolati, mentre le altre aziende che svolgono in buona misura tale servizio per terzi coltivatori rientrano tra gli insediamenti produttivi, i cui scarichi sono assoggettati a particolari restrizioni;

che comunque vi sono state gravi inadempienze da parte di molte regioni, province, comuni e USL agli obblighi posti a carico di tali enti dalla legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

che in presenza di questa situazione i sindaci nella generalità dei casi non rilasciano, per la ricordata assenza di tecniche efficaci di depurazione, le autorizzazioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 21 della legge n. 319 del 1976 e che anche le USL non rilasciano le autorizzazioni di cui alla legge n. 283 del 1962;

che molti pretori emettono condanne penali, per violazione degli articoli 21 della legge n. 319 del 1976 e 2 della legge n. 283 del 1962, nei confronti dei frantoiani che del tutto incolpevolmente sono sprovvisti delle autorizzazioni di cui sopra;

che il problema è ben presente alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a suo tempo ebbe a presentare il disegno di legge: «Nuove norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento», recante, all'articolo 11, punto 2, la seguente disposizione: «A seguito della dichiarazione di cui al comma 1, sempre che non sia accertata l'infondatezza dei relativi contenuti con specifico provvedimento amministrativo dell'autorità competente per il controllo, resta valida l'autorizzazione concessa e sono sospesi fino alla data del 30 giugno 1987 i provvedimenti penali per la inosservanza dei limiti della tabella A, relativamente ai parametri ed alle concentrazioni dichiarate. Scaduto tale termine, qualora sia accertato che lo scarico è conforme alle prescrizioni di legge, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere

per essere il reato estinto per sopravvenuto adempimento»;

che l'imminente provvedimento di clemenza presumibilmente sanerà il problema, sotto il profilo penale, solo per quel che riguarda i titolari dei frantoi esistenti al 10 maggio 1976;

che nella campagna olearia che avrà inizio fra circa tre settimane i frantoiani dovranno affrontare la drammatica alternativa di sospendere l'attività o di subire altre condanne penali;

che in conseguenza di un possibile blocco dell'attività molitoria si creerà una situazione senza via d'uscita per migliaia di produttori di olive,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti, anche di natura transitoria, si intende assumere con assoluta urgenza perchè tali frantoi possano svolgere il loro servizio nella imminente campagna olearia.

(3-01492)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PETRARA, DI CORATO. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Premesso:

che nel quadro di riordinamento delle circoscrizioni ecclesiastiche in Italia è stata annunciata dal Vaticano la volontà di sopprimere oltre 100 circoscrizioni;

che la Puglia risulta la più colpita dal provvedimento rispetto alle altre regioni in quanto delle 34 diocesi attualmente esistenti ne rimarrebbero appena 19;

che di conseguenza si sono programmate circoscrizioni ecclesiastiche senza tener conto della storia che ha caratterizzato la vita delle diocesi, determinando in tal modo una vera rivoluzione tra le popolazioni interessate, le quali ravvisano scelte politiche anzichè valutazioni pastorali;

che emblematica appare la situazione della circoscrizione di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti, per l'assurda decisione di trasferire la sede da quella vescovile di Gravina a quella di prelatura di Altamura, cancellando con una superficiale operazione la millenaria storia religiosa di una comuni-

tà che ha espresso il grande papa Benedetto XIII e ha notevolmente contribuito, soprattutto in momenti storici difficili, alla crescita spirituale, morale e sociale della città di Gravina,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non ritengano di intervenire presso la Segreteria di Stato vaticana, nell'ambito dei rapporti concordatari e nel rispetto della autonomia dei due Stati, per conoscere i criteri adottati nel riordino delle circoscrizioni ecclesiastiche, atteso che problemi di tale rilevanza sociale non possono essere ritenuti estranei alle istituzioni;

se non ritengano inoltre di chiedere la sospensione dell'attuazione del piano di riordinamento delle circoscrizioni ecclesiastiche per consentire, attraverso un confronto di merito, di acquisire i necessari consensi delle comunità religiose e delle istituzioni.

(4-03353)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

le valutazioni in ordine al gravissimo incidente stradale in cui sono tragicamente morti il sottotenente Domenico Mastrolonardo e il soldato Giampaolo Rossi, a causa del ribaltamento del mezzo cingolato M113 uscito di strada e finito in una scarpata;

se non ritiene di dover prendere particolari misure in ordine alla utilizzazione del mezzo in dotazione, in considerazione del fatto che il mezzo cingolato, nonostante sia tecnicamente molto avanzato, abbia dato luogo a un inspiegabile scodinzolamento, in base ad una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente.

(4-03354)

DAMAGIO, FIMOGNARI, CURELLA, FER-
RARA Nicola. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che le leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984 non hanno eliminato il precariato e hanno dato origine a notevoli tensioni e a chiare discriminazioni;

che le stesse leggi hanno consentito l'immissione in ruolo di alcune categorie di docenti che avevano prestato servizio come supplenti temporanei con nomina annuale di

provveditori agli studi in particolari anni scolastici;

che i supplenti temporanei sono nominati dai capi d'istituto seguendo l'ordine di apposite graduatorie provinciali delle quali si avvalgono i provveditori;

che anche i provveditori nominano, in alcuni casi, in sostituzione di titolari impediti nell'attività didattica da altri impegni a carattere straordinario (casi di aspettativa e distacchi vari);

che gli unici elementi discriminanti tra i supplenti temporanei nominati dai capi d'istituto e quelli con nomina dei provveditori agli studi «si ricollegano a circostanze essenzialmente casuali, dipendenti da eventi di carattere fortuito, quali l'iscrizione in graduatorie relative a classi di concorso con pochi aspiranti ovvero in province meno affollate, e non al possesso di maggiori titoli professionali e culturali o di un maggiore punteggio»;

che la già citata legge n. 270 del 1982 ha consentito l'immissione in ruolo di docenti degli ex CRACIS e dei corsi popolari, prescindendo dall'aspetto relativo alla qualificazione professionale e al posto occupato nelle graduatorie provinciali di incarichi e supplenze,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno:

1) predisporre con urgenza un organico disegno di legge che consenta la formazione di graduatorie al fine di immettere gradualmente in ruolo tutti i docenti in possesso di idoneità o, per le scuole secondarie, di abilitazione all'insegnamento e che, anche come supplenti temporanei, abbiano prestato nelle scuole statali un servizio computabile per un intero anno scolastico;

2) aumentare adeguatamente la percentuale dei posti della dotazione organica aggiuntiva.

(4-03355)

VELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Premesso:

che nei programmi varati dal Ministro di grazia e giustizia per la costruzione di istituti di prevenzione e pena è stata prevista, con relativo finanziamento, l'edificazione di una casa circondariale nel comune di Rieti;

che la commissione preposta per la individuazione dell'area sulla quale dovrebbe insistere la struttura carceraria, tenuto conto delle segnalazioni fornite dal comune, ha provveduto a scegliere un'area destinata nel piano regolatore generale a servizi del nucleo industriale di Rieti-Cittaducale;

che il progetto redatto per la costruzione della casa circondariale ha subito varie revisioni concernenti sia il numero dei detenuti, sia la volumetria dell'istituto di custodia preventiva;

che la scelta dell'area e l'ultima previsione progettuale dell'opera hanno fatto nuovamente insorgere perplessità e contrarietà a livello locale;

che tali reazioni sono da collegarsi anche al fatto che il progetto e la destinazione della nuova struttura carceraria non sono stati illustrati compiutamente all'ente locale;

che il comune di Rieti con l'indicazione delle aree ha inteso ribadire giustamente la necessità e l'opportunità che la casa circondariale venga costruita tenendo presenti le sole e reali esigenze del circondario interessato;

che sussiste l'esigenza di salvaguardare gli aspetti ambientali e sociali collegati all'edificazione del nuovo carcere;

che ulteriori ritardi comporterebbero notevoli aggravii di costo che farebbero slittare i programmi ministeriali nel settore,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se ritenga opportuna una riduzione della cubatura della edificanda struttura a 50.000-60.000 metri cubi al fine di evitare negativi impatti ambientali, nonchè una capienza non superiore a 60 detenuti;

b) se, in relazione alla scarsa presenza annua delle detenute nel carcere di Rieti, sia possibile non prevedere tale tipo di custodia;

c) se sia in grado di assicurare che verrà evitata la custodia per detenuti pericolosi (terroristi, camorristi e mafiosi);

d) se voglia dare disposizioni affinché venga illustrato il progetto *de quo* al comune di Rieti con la presenza di tutte le istanze preposte alla soluzione del problema;

e) se ritenga opportuno un giusto ulteriore quanto sollecito approfondimento sulla scelta dell'area fra le tre indicate dal comune che, scartando l'ipotesi assurda della ri-

strutturazione del vecchio carcere, possa evitare l'occupazione dell'area destinata a servizi del nucleo industriale e nel contempo consentire anche il recupero di una zona viciniora compromessa dall'attività estrattiva di cave o in subordine l'utilizzazione della terza area indicata dall'ente locale.

(4-03356)

DE TOFFOL. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la legge n. 126 del 1985 considera la funghicoltura attività agricola a tutti gli effetti;

che pertanto l'Enel deve applicare per la erogazione dell'energia elettrica necessaria allo svolgimento dell'attività predetta le tariffe vigenti per il settore primario;

che nonostante quanto stabilito dalla citata legge l'Enel continua a praticare tariffe normali;

considerato che, oltre a determinare la violazione di un diritto, ciò influisce negativamente sui costi di produzione rendendo il settore funghicolo particolarmente vulnerabile alla concorrenza estera già presente anche per altre ragioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ravveda la necessità di intervenire con urgenza affinché l'Enel rispetti quanto previsto dalla legge n. 126 del 1985.

(4-03357)

MAZZOLA, BALDI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

1) quale sia la situazione del problema dell'eccesso di produzione di vetro piano che l'iniziativa della SIV di aprire un nuovo stabilimento di vetro *float* a Porto Marghera verrebbe ad aggravare;

2) se nell'esaminare la richiesta di autorizzazione al nuovo stabilimento sia stato considerato da parte del CIPI:

a) che in conseguenza di tale autorizzazione si verrebbero a trovare in gravissima crisi con probabilità di chiusura altri stabilimenti come quelli di Cuneo, Salerno e Caserta;

b) lo stato di allarme in cui sono venuti a trovarsi sia tutto il settore della produzione di vetro piano in Italia, sia i lavoratori, sia le autorità e gli amministratori delle zone in cui si verificherebbe tale crisi;

3) se sia vero che la produzione di vetro piano in Italia e in Europa supera già allo stato attuale e in previsione per i prossimi cinque anni la capacità di consumo e le richieste del mercato;

4) quali iniziative si intenda adottare — in considerazione di tutti i complessi problemi che comporta l'iniziativa della SIV e tenuto conto che una decisione definitiva interverrà entro pochissimi giorni, sia perchè dovrà decidere in merito il CIPI convocato per il giorno 9 ottobre, sia perchè entro il giorno 10 ottobre scatterebbe un'autorizzazione automatica in conseguenza della scadenza dei termini del silenzio-assenso — per rinviare ogni decisione in merito fino a che non vengano trovate adeguate soluzioni, per ovviare all'inconveniente della decorrenza dei termini e per impedire che si determinino le gravi conseguenze sopra indicate.

(4-03358)

PECCHIOLI, PIERALLI, BENEDETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere di quali informazioni e notizie disponga in merito allo stato di detenzione dell'architetto Patricio Ales, noto esponente dell'opposizione cilena, imprigionato a Santiago del Cile il 9 settembre ultimo scorso, subito dopo l'incontro con due membri del Senato italiano i quali erano in Cile per una missione di solidarietà con le forze democratiche e antifasciste di quel paese.

Poichè la connessione oggettiva e temporale tra l'arresto dell'architetto Ales e il suo colloquio con i parlamentari italiani costituisce un provocatorio e inaccettabile tentativo di intimidazione nei confronti delle istituzioni e delle forze democratiche italiane da

sempre impegnate per favorire il ritorno della libertà e della democrazia nel Cile oppresso dalla sanguinaria dittatura del generale Pinochet e poichè il progressivo brutale inasprimento della detenzione dell'architetto Ales, trasformata ormai da più di dieci giorni in regime di duro isolamento, rende sempre più fondati e seri i timori per la sua incolumità personale, gli interroganti chiedono di sapere inoltre quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere, anche nelle competenti sedi della comunità internazionale, per ottenere la liberazione di Patricio Ales e per esprimere la più ferma protesta e condanna per questo inqualificabile episodio.

(4-03359)

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 14 ottobre 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,10).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari